



COMUNICATO UFFICIALE N. 289 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmette, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 145/A della F.I.G.C., inerente l'approvazione del Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C, Stagione Sportiva 2025/2026.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 145/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 20 dicembre 2024;
- visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto federale in materia di Sistema delle Licenze Nazionali

h a d e l i b e r a t o

di approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l'ammissione ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B e di Serie C, stagione sportiva 2025/2026, secondo il testo allegato al presente Comunicato Ufficiale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 GENNAIO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

SISTEMA LICENZE NAZIONALI 2025/2026

Le società, per partecipare ai Campionati Professionistici di Serie A, di Serie B, di Serie C della stagione sportiva 2025/2026, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri legali ed economico-finanziari, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I): CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine del 30 aprile 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2024, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute dall'1 marzo 2024 al 28 febbraio 2025 corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data 28 febbraio 2025 nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all'art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia dei contratti relativi ad acquisizioni nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo o temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2024, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento e degli accordi di dilazione di pagamento concernenti detti contratti, per i quali risultano ancora aperte posizioni debitorie, corredati dalla eventuale documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti, scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a contributi di solidarietà di cui all' art. 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per i predetti contratti e accordi di dilazione;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., in caso di contenziosi riguardanti l'assolvimento dei debiti per acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), e 4), copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali;

Sono esonerate dall'assolvimento dei precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), le società che abbiano già osservato i medesimi adempimenti ai fini del rilascio della Licenza UEFA per la stagione sportiva 2025/2026.

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., ove non sia stato depositato in precedenza, copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo, secondo e terzo trimestre dell'anno d'imposta 2024 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante

l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza di una o più comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai suddetti trimestri, trasmesse entro il 31 gennaio 2025, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C.;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante le modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi.

L'inosservanza del termine del 30 aprile 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalla lettera A) punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

B) Le società devono, entro il termine del 16 maggio 2025, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia della situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025. La situazione patrimoniale intermedia deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalle note esplicative e dalla relazione della società di revisione ("*limited review*").

L'inosservanza del suddetto termine del 16 maggio 2025, con riferimento all'adempimento previsto dal precedente punto 1) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

C) Le società devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, risultanti dal conto Campionato e dal conto Trasferimenti, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

2) assolvere il pagamento degli ulteriori debiti scaduti alla data del 30 aprile 2025, nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, diversi da quelli del precedente punto 1), depositando altresì, presso la Lega di competenza, una autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025, nei confronti di società affiliate a Federazioni estere, relativi a corrispettivi, anche variabili, indennità di formazione e contributi di solidarietà di cui agli artt. 20 e 21 del Regolamento FIFA sullo Status e i Trasferimenti dei calciatori, dovuti per le acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, a titolo definitivo e temporaneo, intervenute fino alla data del 28 febbraio 2025, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata da:

a) copia dei contratti relativi ad acquisizioni internazionali e nazionali con rilevanza internazionale dei calciatori, corredati dal passaporto sportivo del calciatore noto al momento del trasferimento, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;

b) copia degli accordi di dilazione di pagamento di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non siano stati depositati in precedenza;

c) copia della documentazione riguardante la lite non manifestamente infondata, instaurata innanzi ai competenti organi giurisdizionali, di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3) e 4), ove non sia stata depositata in precedenza;

d) copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento dei debiti scaduti alla data del 28 febbraio 2025, ove non sia stata depositata in precedenza.

Relativamente ai debiti derivanti da indennità di formazione e contributi di solidarietà, le società potranno, in alternativa, attestare l'adempimento, documentando alla Co.Vi.So.C. di aver posto in essere tutte le attività necessarie per individuare e pagare il creditore, e depositando, previa autorizzazione della Co.Vi.So.C., le somme dovute a tale titolo presso la Lega di competenza.

Le società che abbiano ottenuto la Licenza UEFA per la stagione sportiva 2025/2026, sono esonerate dagli adempimenti di cui al presente punto 3), lettere a), b), c) e d);

4) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati e degli incentivi all'esodo dovuti fino alla suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

5) assolvere il pagamento degli altri compensi, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

6) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, le società devono assolvere il pagamento del servizio, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*;

7) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso, in forza di accordi depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

8) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, fino alla mensilità di marzo 2025 compreso, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale

rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

9) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti fino alla mensilità di marzo 2025 compreso e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 7): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

10) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti, fino alla mensilità di aprile 2025 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, depositando altresì, presso Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento;

11) assolvere il pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA risultanti dalle dichiarazioni annuali riferite ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Le società che abbiano beneficiato del regime IVA forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, devono, altresì, depositare la documentazione attestante l'eventuale avvenuto pagamento del suddetto tributo per i medesimi periodi d'imposta. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2025;

12) assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative ai primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative ai diversi trimestri degli anni d'imposta 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e ai primi tre trimestri dell'anno d'imposta 2024, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell'intero importo richiesto o delle rate scadute al 30 aprile 2025;

13) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;

14) depositare presso la Co.Vi.So.C. ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2024 nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata, dalla relazione della società di revisione (*limited review*);

15) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dalla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

16) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 13), esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

17) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio, di cui al precedente punto 13), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

18) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

19) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui al precedente punto 14), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

20) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

21) depositare presso la Co.Vi.So.C. qualora la relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2025, di cui alla precedente lettera B), punto 1), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale.

D) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine perentorio, la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

E) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 4), 5), 6), 7), 8), 9), 11) e 12) la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

F) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera C), punti 7), 8), 9), 11) e 12), ai fini delle disposizioni di cui alla precedente lettera E), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

G) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, depositando presso la Co.Vi.So.C., ove non sia stato depositato in precedenza, entro il medesimo termine perentorio, copia conforme all'originale dei medesimi provvedimenti.

II) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE A

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale.

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE B

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 800.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente;

3) in alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 800.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Nazionale Professionisti Serie B sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'*escrow agent*;

4) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, triplice atto di cessione di credito futuro di cui all'art. 1.3 del Capo I del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a

garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, secondo i moduli allegati al medesimo Codice di Autoregolamentazione.

IV) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE C FINALISTE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026

A) La società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo I) deve, altresì, **entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025**, assolvere gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo III), lettera A), punti 1), 2), 3) e 4).

B) La società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, fermo restando l'osservanza delle disposizioni di cui al precedente paragrafo I), deve, altresì, **entro il termine perentorio del'11 giugno 2025**, assolvere gli adempimenti previsti dal successivo paragrafo V), lettera A), punti 1), 2), 3) e 4).

V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE C

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente;

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 350.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'*escrow agent*;

4) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, la dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti

Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione.

B) Il termine perentorio del 6 giugno 2025, per l'assolvimento degli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2), 3) e 4), non si applica per le società di Serie C finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026.

VI) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DEL CAMPIONATO NAZIONALE SERIE D AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SERIE C

A) Tutte le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al Campionato di Serie C;

2) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione a prima richiesta dell'importo di euro 350.000,00, rilasciata da:

a) banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia;

b) società assicurative che: b1) siano iscritte nell'Albo IVASS; b2) siano autorizzate all'esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all'art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private; b3) abbiano un rating minimo Baa2, se accertato da *Moody's* o BBB se accertato da *Standard & Poor's* o BBB se accertato da *Fitch* ed abbiano pubblicato il documento SFCR con indice di solvibilità non inferiore a 1,3. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione; b4) in assenza del documento SFCR sopra richiamato, abbiano un rating minimo A3 se accertato da *Moody's* o A- se accertato da *Standards & Poor's* o A- se accertato da *Fitch* ovvero "Good" se accertato dall'agenzia *A.M. Best Rating*. Il rating deve essere detenuto direttamente dalla società emittente la fideiussione;

c) società iscritte all'Albo Unico ex art. 106 TUB che abbiano un capitale sociale non inferiore a euro 100.000.000,00.

Nel caso in cui la garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stata emessa e sottoscritta digitalmente, le società dovranno depositare la stessa, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo della garanzia sarà reso noto dalla FIGC, con separata comunicazione.

L'accettazione della garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'ente emittente.

3) In alternativa alla garanzia di cui al precedente punto 2), le società possono costituire un deposito a garanzia (c.d. *escrow account*) dell'importo di euro 350.000,00, presso banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia, depositando presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, l'originale del deposito a garanzia a favore della medesima Lega.

Nel caso in cui il deposito a garanzia a favore della Lega Italiana Calcio Professionistico sia stato sottoscritto digitalmente, le società dovranno depositare lo stesso, anche mediante posta elettronica certificata, allegando il documento sottoscritto digitalmente.

Il modello tipo del deposito a garanzia sarà reso noto dalla FIGC con separata comunicazione.

L'accettazione del deposito a garanzia è subordinata alla assenza di contenziosi tra la FIGC e/o le Leghe professionistiche e l'*escrow agent*;

4) depositare, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti Serie B in caso di promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

5) depositare presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 aprile 2025 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati e nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate

alla FIGC. Tale adempimento è certificato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-LND;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C. nota sottoscritta dal legale rappresentante, contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e di altri contributi;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C. la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente alla copia di una visura camerale aggiornata.

B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2024 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. lo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, devono entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2024 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C. la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2024 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2024, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. A tal fine non sarà considerata la perdita di cui all'art. 6 del D.L. n. 23/2020, come modificato dall'art. 1, comma 266 della Legge n. 178/2020, la perdita di cui all'art. 3, comma 1 *ter* del D.L. n. 228/2021 e la perdita di cui all'art. 3, comma 9 del D.L. n. 198/2022;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C. l'atto di adeguamento alle disposizioni legislative in vigore, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

D) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Serie D, aventi diritto a richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C, costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare il seguente ulteriore adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C. l'atto di trasformazione in società di capitali, ai sensi delle disposizioni legislative in vigore, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., e dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente.

VII) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie A deve entro il termine del 9 giugno 2025, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie A 2025/2026, di cui al paragrafo II), lettera A), punto 1);

2) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);

3) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I), lettera C), punto 10).

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 9 giugno 2025, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2025/2026, di cui al paragrafo III), lettera A), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo III), lettera A), punti 2) e 3);

3) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della documentazione di cui al paragrafo III), lettera A), punto 4);

4) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);

5) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I), lettera C), punto 10).

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve, entro il termine del 12 giugno 2025, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, per la società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie B 2025/2026, di cui al paragrafo III), lettera A), punto 1);

2) il deposito, per la società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo III), lettera A), punti 2) e 3);

3) il deposito, per la società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, della documentazione di cui al paragrafo III), lettera A), punto 4).

D) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, entro il termine del 9 giugno 2025, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025 della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 di cui al paragrafo V), lettera A), punto 1);

2) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo V), lettera A), punti 2) e 3);

3) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della dichiarazione di cui al paragrafo V), lettera A), punto 4);

4) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026 di cui al paragrafo VI), lettera A), punto 1);

5) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo VI), lettera A), punti 2) e 3);

6) il deposito, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, della dichiarazione di cui al paragrafo VI), lettera A), punto 4);

7) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei debiti nei confronti della FIGC, delle Leghe e di società affiliate alla FIGC, di cui al paragrafo I), lettera C), punti 1) e 2);

8) il pagamento, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, dei contributi del Fondo Fine Carriera, di cui al paragrafo I, lettera C), punto 10).

E) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve, **entro il termine del 12 giugno 2025**, certificare alla Co.Vi.So.C.:

1) il deposito, per la società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, della domanda di ammissione al Campionato di Serie C 2025/2026, di cui al paragrafo V), lettera A), punto 1);

2) il deposito, per la società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, nonché la validità della garanzia di cui al paragrafo V), lettera A), punti 2) e 3);

3) il deposito, per la società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025, della documentazione di cui al paragrafo V), lettera A), punto 4).

VIII) DISPOSIZIONI FINALI

A) Ferma l'applicazione delle sanzioni previste dal precedente paragrafo I), lettere A) e B) potranno essere integrati entro il termine perentorio del 6 giugno 2025 tutti gli adempimenti indicati alle medesime lettere.

B) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) effettuati successivamente al termine perentorio del 6 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

C) L'inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I), II), III), V) e VI) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

D) Per le società finaliste dei play-off di Serie C per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, gli ulteriori adempimenti di cui al precedente paragrafo IV) effettuati successivamente al termine perentorio dell'11 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.

E) Per le società finaliste dei play-off di Serie C per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, l'inosservanza del termine perentorio dell'11 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli ulteriori adempimenti previsti dal precedente paragrafo IV) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

IX) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE

A) Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, **entro il termine dell'1 luglio 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., copia delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2024 e, se intervenuto il pagamento, anche una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze elettroniche o cartacee, attestante l'avvenuto assolvimento dell'IVA di cui alle predette liquidazioni. In presenza delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al suddetto trimestre, trasmesse entro il 28 febbraio 2025, le società devono depositare copia della medesima comunicazione presso la Co.Vi.So.C..

L'inosservanza del suddetto termine, con riferimento agli adempimenti previsti dal precedente punto 1) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

2) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2025 e degli

incentivi all'esodo dovuti per la suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di maggio 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

4) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di maggio 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 2): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di maggio 2025, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di outsourcing;

5) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di aprile 2025 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di maggio 2025, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per la mensilità di aprile 2025, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2025;

6) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di aprile 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2025;

7) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di aprile 2025 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 5): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di

sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2025;

8) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di maggio 2025, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L'inosservanza del medesimo termine dell'1 luglio 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

B) La Lega di competenza **entro il termine del 7 luglio 2025**, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di maggio 2025.

C) Le società neopromosse in Serie C devono, **entro il medesimo termine dell'1 luglio 2025**, osservare il seguente adempimento:

1) depositare, presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 31 maggio 2025 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati. Tale adempimento è certificato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-LND.

L'inosservanza del suddetto termine dell'1 luglio 2025, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di Serie C 2025/2026.

D) Le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025 e degli incentivi all'esodo dovuti per la suddetta mensilità ai tesserati in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

2) assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando, altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing*, le società devono

assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2025, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*.

L'inosservanza del suddetto termine dell'1 agosto 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

E) Le società neopromosse in Serie C devono, **entro il medesimo termine dell'1 agosto 2025**, osservare il seguente adempimento:

1) depositare, presso il Dipartimento Interregionale-LND, le dichiarazioni liberatorie al 30 giugno 2025 con sottoscrizione autenticata innanzi a pubblico ufficiale, attestanti l'inesistenza dei debiti nei confronti di tesserati in forza di contratti di lavoro depositati. Tale adempimento è certificato alla Co.Vi.So.C. entro il medesimo termine, dal Dipartimento Interregionale-LND.

L'inosservanza del suddetto termine dell'1 agosto 2025, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato di Serie C 2025/2026.

F) Le società di Serie B e di Serie C, ad eccezione delle società neopromosse in Serie C, devono, **entro il termine del 16 settembre 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega per la mensilità di giugno 2025, nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

2) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

3) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in *outsourcing* tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o

di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

4) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025, depositando altresì, presso la Lega di competenza, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L'inosservanza del suddetto termine del 16 settembre 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

G) La Lega di competenza **entro il termine del 22 settembre 2025**, deve certificare alla Co.Vi.So.C., l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025.

H) Le società di Serie A devono, **entro il termine del 30 settembre 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025 e degli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per la suddetta mensilità, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

2) assolvere il pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati, per la mensilità di giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento;

3) assolvere il pagamento degli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per la mensilità di giugno 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 1): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento, corredata dagli accordi contrattuali. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing, le società devono assolvere il pagamento del servizio, per la mensilità di giugno 2025, depositando altresì i contratti conclusi con le relative aziende di *outsourcing*;

4) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente per la mensilità di giugno 2025 nonché delle ritenute Irpef relative agli incentivi all'esodo, dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi, depositati presso la Lega competente, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025.

5) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti ai tesserati, per le mensilità di maggio e giugno 2025, in forza di accordi depositati, direttamente e/o indirettamente collegati al contratto economico, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C. i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

6) assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, laddove applicabili, delle ritenute Irpef riguardanti gli emolumenti, ivi compresi i compensi professionali assoggettati ad IVA, dovuti per le mensilità di maggio e giugno 2025 e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti dovuti per la mensilità di giugno 2025, per le figure di seguito riportate, ove non già ricomprese nel precedente punto 4): Medico Responsabile Sanitario, Operatori Sanitari prima squadra, Preparatori Atletici prima squadra, Delegato e Vice Delegato per la gestione dell'evento, Supporter Liaison Officer (SLO), Dirigente Responsabile della Gestione, Segretario Generale/Sportivo, Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Responsabile Ufficio Stampa, Responsabile Marketing/Commerciale, Responsabile del Settore Giovanile, Team Manager, Direttore Sportivo, Disability Access Officer (DAO), Football Social Responsibility Officer (FSRO), ove previsto, depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. Nel caso in cui dette figure siano state acquisite in outsourcing tale adempimento non è richiesto. In caso di transazioni e/o di rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 30 giugno 2025;

7) assolvere il pagamento dei contributi del Fondo Fine Carriera riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati, per la mensilità di giugno 2025, depositando altresì, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante detto adempimento.

L'inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato di Serie A 2025/2026.

I) La Lega Nazionale Professionisti Serie A deve certificare alla Co.Vi.So.C., **entro il termine del 6 ottobre 2025**, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati con contratti ratificati per la mensilità di giugno 2025.

L) Le società di Serie A, di Serie B, di Serie C, ad esclusione delle società neopromosse in Serie C, devono, **entro il termine del 30 settembre 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) assolvere il pagamento delle liquidazioni periodiche IVA relative al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2024 depositando altresì, presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal revisore legale dei conti o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o dal sindaco unico, attestante detto adempimento. In caso di rateazione delle comunicazioni di irregolarità emesse dall'Agenzia delle Entrate, di transazioni con l'Agenzia delle Entrate, di rateazioni con l'Agenzia delle Entrate e/o con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, sulla base delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al suddetto trimestre, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o di rateazione ed assolvere il pagamento dell'intero importo richiesto o delle rate scadute al 31 agosto 2025.

L'inosservanza del suddetto termine del 30 settembre 2025, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026.

M) Qualora siano in corso contenziosi riguardanti la precedente lettera A) punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), la precedente lettera D) punti 1), 2) e 3), la precedente lettera F) punti 1), 2) e 3), la precedente lettera H) punti

1), 2), 3), 4), 5) e 6), la precedente lettera L), punto 1), le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., entro i termini di cui alle lettere A), D), F), H) e L), la documentazione comprovante la pendenza della lite instaurata innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

N) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A) punti 2), 3), 4), 5), 6) e 7), alla precedente lettera D) punti 1), 2) e 3), alla precedente lettera F) punti 1), 2) e 3), alla precedente lettera H) punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), alla precedente lettera L), punto 1) la pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.

O) Con riferimento agli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punti 5), 6) e 7), alla precedente lettera F) punti 1), 2), e 3), alla precedente lettera H), punti 4), 5), e 6), alla precedente lettera L), punto 1), ai fini delle disposizioni di cui alla precedente lettera N), rilevano esclusivamente i contenziosi aventi ad oggetto la richiesta di annullamento, totale o parziale, di un provvedimento impositivo o di natura previdenziale con esclusione quindi dei contenziosi che non attengono alla legittimità o alla fondatezza della pretesa impositiva bensì all'applicazione degli istituti di definizione agevolata o transattiva dei tributi o dei contributi previdenziali.

P) Le società che hanno fatto ricorso o che ricorreranno agli istituti di regolazione della crisi o dell'insolvenza previsti dal D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongono procedure in continuità aziendale diretta, continueranno ad essere onerate di tutti gli adempimenti prescritti dal presente paragrafo, fatto salvo, per l'assolvimento dei debiti, il caso in cui siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti divenuti definitivi, vale a dire non modificabili, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione. Le società interessate da detti provvedimenti devono osservare gli adempimenti ivi previsti **entro i termini di cui alle lettere A), D), F), H) e L)** depositando presso la Co.Vi.So.C., ove non depositato in precedenza, entro il medesimo termine, copia conforme all'originale dei medesimi provvedimenti.

La documentazione di cui al presente Titolo I) deve essere depositata presso la Co.Vi.So.C. mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

TITOLO II): CRITERI INFRASTRUTTURALI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la documentazione comprovante:

a) la proprietà dell'impianto sportivo abituale che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza ovvero;

b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto sportivo abituale che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

A tal fine sarà considerato "abituale" l'impianto sportivo ubicato nel comune in cui ha sede la società richiedente la Licenza, ovvero l'impianto sportivo, ubicato nel territorio nazionale per le società di Serie A e Serie B ed ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società per le società di Serie C, a condizione che la società richiedente la Licenza vi abbia disputato abitualmente le gare di campionato almeno nelle precedenti tre stagioni sportive.

2) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi la licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino;

3) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi le risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2025/2026.

B) Le società che non abbiano la disponibilità di un impianto sportivo abituale, possono depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione sportiva 2025/2026 in un impianto sportivo alternativo, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A) punti 1), 2), 3), nonché dal nulla osta del Prefetto relativo:

a) per le società di Serie A e Serie B, ad un impianto sportivo ubicato nel territorio nazionale;

b) per le società di Serie C, ad un impianto sportivo ubicato nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata l'indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria regione o nella regione confinante.

C) Nel caso in cui, nel corso della stagione sportiva 2025/2026, anche per gli impianti alternativi, vengano meno una o più delle condizioni previste dalla precedente lettera A), punti 1), 2), 3), nonché uno o più dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, la società deve immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi per proseguire l'attività in un impianto sportivo diverso ubicato:

a) per le società di Serie A e Serie B, nel territorio nazionale;

b) per le società di Serie C, nella regione del comune in cui ha sede la società, ovvero nella regione confinante con la regione in cui ha sede la società, ovvero nel territorio nazionale qualora sia comprovata l'indisponibilità di impianti sportivi ubicati nella propria Regione o nella regione confinante.

L'istanza di deroga dovrà essere corredata da:

a) nulla osta del Prefetto competente relativo all'impianto sportivo che si intende utilizzare;

b) contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto sportivo che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;

c) licenza di cui all'art. 68 del TULPS del suddetto impianto sportivo, valida almeno fino al termine della stagione sportiva 2025/2026;

d) risultanze delle verifiche della competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo che attestino, ai sensi dell'art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza del suddetto impianto sportivo. Gli esiti delle verifiche devono essere favorevoli e non devono prevedere limitazioni sull'agibilità dell'impianto sportivo antecedenti al termine della stagione sportiva 2025/2026.

La Lega di competenza dovrà fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi:

- 1) il parere sulle istanze in deroga da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;
- 2) la certificazione dell'impianto sportivo indicato dalla società, attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega di competenza.

D) La società che ha ottenuto la deroga, sia in sede di rilascio delle Licenze Nazionali 2025/2026 sia nel corso della stagione sportiva 2025/2026, potrà nella medesima stagione ed in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto sportivo abituale e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui alla precedente lettera A), punti 1), 2) e 3).

La Lega di competenza dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi: che l'impianto sportivo indicato dalla società rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" negli allegati sub A), sub B), sub C), previsti per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la società potrà presentare richiesta di riesame al Presidente federale che deciderà, sentito il parere della Lega di competenza.

E) Il termine perentorio del 6 giugno 2025, per l'assolvimento degli adempimenti di cui alle precedenti lettere A) o B) non si applica per le società di Serie C finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026.

II) ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' DI SERIE C

A) Il procedimento di cui al precedente paragrafo I) lettera C) si applica anche al caso in cui le società della Lega Italiana Calcio Professionistico, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali degli impianti.

Dopo la disputa di due gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciarie alle gare, ex art. 53 delle NOIF.

III) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE B FINALISTE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE A 2025/2026

A) Le società di Serie B finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie A 2025/2026 devono, **entro il termine del 28 maggio 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell' allegato sub A), dell'impianto sportivo che si intende utilizzare in caso di promozione, all'esito dei play-off, al Campionato di Serie A 2025/2026.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie A dovrà, anche a seguito delle verifiche dalla stessa effettuate, se ritenuto necessario, comunicare alle società interessate ed alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, l'adeguatezza dell'impianto sportivo ai requisiti infrastrutturali, **entro il termine del 31 maggio 2025**.

C) La società di Serie B vincitrice dei play-off per la promozione al Campionato di Serie A 2025/2026, deve, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025** osservare gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), lettera A) o B) per la partecipazione al Campionato di Serie A 2025/2026.

D) La società di Serie B perdente i play-off per la promozione al Campionato di Serie A 2025/2026, deve, **entro il termine perentorio del 6 giugno 2025** osservare gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), lettera A) o B) per la partecipazione al Campionato di Serie B 2025/2026.

IV) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE C FINALISTE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026

A) Le società di Serie C finaliste dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026 devono, **entro il termine del 28 maggio 2025**, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare, presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B, secondo le modalità dalla stessa stabilite, la documentazione attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell' allegato sub B), dell'impianto sportivo che si intende utilizzare in caso di promozione, all'esito dei play-off, al Campionato di Serie B 2025/2026.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà, anche a seguito delle verifiche dalla stessa effettuate, se ritenuto necessario, comunicare alle società interessate ed alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, l'adeguatezza dell'impianto sportivo ai requisiti infrastrutturali, **entro il termine del 6 giugno 2025**.

C) La società di Serie C vincitrice dei play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026, deve, **entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025** osservare gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), lettera A) o B) per la partecipazione al Campionato di Serie B 2025/2026.

D) La società di Serie C perdente i play-off per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026, deve, **entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025** osservare gli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), lettera A) o B) per la partecipazione al Campionato di Serie C 2025/2026.

V) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

A) La Lega Nazionale Professionisti Serie A deve **entro il termine del 9 giugno 2025**:

1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell' allegato sub A). La Lega Nazionale Professionisti Serie A dovrà rilasciare detta certificazione anche sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie A, la certificazione dovrà essere rilasciata anche sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della *regular season* 2024/2025.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve **entro il termine del 9 giugno 2025**:

1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell' allegato sub B). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie B, la certificazione dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della *regular season* 2024/2025.

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B deve **entro il termine del 12 giugno 2025**:

1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi, eventualmente presentata dalla società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società di Serie C vincitrice della finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026 rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell' allegato sub B). La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche di cui al precedente paragrafo IV).

D) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve entro il termine del 9 giugno 2025:

1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società richiedente la Licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell' allegato sub C). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa al Campionato di Serie C, la certificazione dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione della *regular season* 2024/2025.

E) La Lega Italiana Calcio Professionistico deve entro il termine del 12 giugno 2025:

1) fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il parere sulle istanze in deroga, di cui al paragrafo I) lettera B), da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi, eventualmente presentata dalla società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026;

2) certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che l'impianto sportivo indicato dalla società di Serie C perdente la finale dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026 rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri "A" nell' allegato sub C). La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà rilasciare detta certificazione sulla base delle verifiche dalla stessa effettuate ed aggiornate alla stagione sportiva 2024/2025, se non se ne rendano necessarie ulteriori.

VI) DISPOSIZIONI FINALI

A) Gli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi I) e III) effettuati successivamente al termine perentorio del 6 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

B) L'inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti paragrafi I) e III) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

C) Per le società finaliste dei play-off di Serie C per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026 gli adempimenti di cui al precedente paragrafo IV) effettuati successivamente al termine perentorio dell'11 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

D) Per le società finaliste dei play-off di Serie C per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026, l'inosservanza del termine perentorio dell'11 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente paragrafo IV) per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

VII) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'OTTENIMENTO DELLA LICENZA NAZIONALE

A) Le società devono, entro il termine dell'1 ottobre 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, il “questionario dati stadio” reso disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo all’impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.

2) Qualora successivamente al termine dell’1 ottobre 2025 si dovessero verificare le condizioni previste dal precedente paragrafo I) lettere C) ed D), le società **entro quindici giorni** dall’accoglimento dell’istanza da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dovranno depositare il “questionario dati stadio” reso disponibile sulla piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante relativo al nuovo impianto sportivo per il quale è in corso la Licenza Nazionale.

L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.

B) La Lega Nazionale Professionisti Serie A dovrà, **entro il termine dell’1 ottobre 2025**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine del 2 febbraio 2026**. La Lega Nazionale Professionisti Serie A dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 19 febbraio 2026**, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.

L’inosservanza del suddetto termine del 2 febbraio 2026, con riferimento agli adempimenti previsti dalla presente lettera B), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto del criterio “B” punto 3. Protezione e mantenimento in efficienza del terreno di gioco, di cui all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri “B” di cui all’allegato sub A), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

C) La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà, **entro il termine dell’1 ottobre 2025**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub B). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine del 2 febbraio 2026**. La Lega Nazionale Professionisti Serie B dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 19 febbraio 2026**, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.

L’inosservanza del suddetto termine del 2 febbraio 2026, con riferimento agli adempimenti previsti dalla presente lettera C), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto del criterio “B” punto 16. Capienza e requisiti dello stadio di cui all’allegato sub B), relativo alle società neopromosse al termine del Campionato di Serie C 2024/2025, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 100.000,00 e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri “B” di cui all’allegato sub B), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l’ammenda non inferiore ad euro 10.000,00.

D) la Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà, **entro il termine dell’1 ottobre 2025**, comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi l’eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri “B” nell’allegato sub A). Le società dovranno sanare tale mancanza **entro il termine del 2 febbraio 2026**. La Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, **entro il termine del 19 febbraio 2026**, l’intervenuto adeguamento ai suddetti criteri “B”.

L’inosservanza del suddetto termine del 2 febbraio 2026, con riferimento agli adempimenti previsti dalla presente lettera D), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto dei criteri “B” di cui al punto 8. Impianto di illuminazione ed al punto 16. Capienza e requisiti

dello stadio di cui all'allegato sub C), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 50.000,00 per ciascun inadempimento e con riferimento al mancato rispetto di ciascuno degli altri criteri "B" di cui all'allegato sub C), su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 5.000,00.

VIII) NORMA PROGRAMMATICA

A) Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2026/2027, ad eccezione delle società neopromosse e delle eventuali Seconde squadre di società di Serie A, nel caso in cui le società non dispongano temporaneamente del proprio impianto sportivo abituale, sarà consentito l'utilizzo di un impianto sportivo alternativo solo a condizione che le autorità competenti abbiano approvato un progetto esecutivo ovvero sia stato almeno sottoscritto un contratto di affidamento dei lavori per l'adeguamento dell'impianto abituale ai criteri infrastrutturali richiesti o per la costruzione di un nuovo impianto sportivo totalmente adeguato.

B) Ai fini dell'ottenimento della Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2027/2028, ad eccezione delle società neopromosse e delle eventuali Seconde squadre di società di Serie A, sarà consentito l'utilizzo di un impianto sportivo alternativo, solo nel caso in cui le società non dispongano temporaneamente del proprio impianto sportivo abituale in quanto interessato da interventi già avviati di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento per l'adeguamento dell'impianto abituale ai criteri infrastrutturali richiesti o per la costruzione di un nuovo impianto sportivo totalmente adeguato, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo ovvero della sottoscrizione di un contratto di affidamento dei lavori di cui alla precedente lett. A).

La documentazione di cui al presente Titolo II) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>.

TITOLO III): CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE A, DI SERIE B, DI SERIE C

A) Le società devono, entro il termine perentorio del 6 giugno 2025, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2025/2026:

a) l'impegno a partecipare alle Competizioni Primavera;

b) l'impegno a partecipare al:

i) Campionato Nazionale Under 18 Professionisti, nei casi previsti dalla disciplina inerente l'attività agonistica emanata annualmente dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

ii) Campionato Nazionale Under 17;

iii) Campionato Nazionale Under 16, per le sole società di Serie A e Serie B;

iv) Campionato Nazionale Under 15;

c) l'impegno a partecipare ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini anche con squadre giovanili appartenenti a società affiliate alla FIGC legate a quella richiedente la Licenza Nazionale da un accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2025/2026. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

d) l'impegno a tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence, per le categorie Allievi, Giovanissimi, Esordienti e Pulcini. In caso di accordo di collaborazione valido per la stagione sportiva 2025/2026 per la partecipazione ai Campionati e/o Tornei Ufficiali Esordienti e Pulcini, la società legata a quella richiedente la Licenza Nazionale dovrà tesserare tecnici in possesso almeno della qualifica di Allenatore di Giovani-UEFA Grassroots C Licence;

e) l'impegno a partecipare, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). In caso di partecipazione all'attività mista, le categorie maschili di riferimento per l'adempimento del criterio sono individuate rispettivamente nella categoria Under 14 (Giovanissimi "Fascia B") e nella categoria Under 13 (Esordienti).

L'impegno, in alternativa, è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale **entro il termine del 30 novembre 2025:**

i) abbia precedentemente acquisito o acquisisca, il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile);

ii) concluda un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 17 ed almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Under 15, alle competizioni giovanili, che è possibile disputare anche in modalità mista (maschile e femminile). Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2025/2026 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile, per la partecipazione ai suddetti campionati. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

f) l'impegno a partecipare con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under 13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci.

L'impegno, in alternativa, è rispettato se la società richiedente la Licenza Nazionale, **entro il termine del 30 novembre 2025:**

i) abbia precedentemente acquisito o acquisisca il titolo sportivo o partecipazioni di controllo di una società di calcio femminile di Serie A, di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra

composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci;

ii) concluda un accordo di collaborazione, con una società di calcio femminile di Serie B, di Serie C, di Eccellenza o di Promozione, con sede nella stessa regione e la stessa partecipi, con almeno una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Esordienti ed una squadra composta da giovani calciatrici appartenenti alla categoria Pulcini ai tornei delle categorie di base maschili o miste rispettivamente delle categorie Esordienti (Under13 o Under 12) o Pulcini (Under 11), e delle categorie Pulcini (Under 11 o Under 10) o Primi Calci. Tale accordo dovrà essere valido almeno per la stagione sportiva 2025/2026 e dovrà espressamente prevedere l'assunzione, da parte della società richiedente la Licenza Nazionale, degli oneri di gestione sostenuti dalla società di calcio femminile, per la partecipazione ai suddetti campionati. In tal caso alla dichiarazione d'impegno dovrà essere allegata una scheda informativa riguardante le società, corredata da copia dei medesimi accordi;

g) l'impegno a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori;

h) l'impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;

i) l'impegno a partecipare al programma contro il razzismo predisposto dalla FIGC, di concerto con la Lega di competenza;

l) l'impegno a far partecipare un medico tesserato, ad almeno due incontri organizzati dalla FIGC sul tema della tutela della salute e della lotta al doping;

m) l'impegno a partecipare ad una giornata organizzata dalla FIGC sul tema della corruzione nel mondo del calcio e delle scommesse sportive;

n) l'impegno a far partecipare i calciatori, gli allenatori e i dirigenti del settore giovanile (almeno categorie Primavera e Allievi-Campionato Nazionale Under 17) ad uno specifico programma di formazione sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive;

o) l'impegno a far partecipare le figure organizzative, individuate tra quelle di cui alla lettera A), punto 2), lettere e.1), e.2), g), h), l), m), n), o), p), q) e r), sulla base di specifiche esigenze formative, agli incontri di aggiornamento organizzati dalla FIGC o dalla Lega di competenza, secondo i programmi e le modalità di svolgimento approvati dalla Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi. In caso di impossibilità a partecipare ad un incontro per gravi e comprovati motivi, il legale rappresentante della società potrà delegare altro soggetto che operi nell'ambito di competenza della figura dell'assente.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n) e o), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie C.

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A, non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.

Inoltre l'inosservanza anche soltanto di uno degli impegni assunti con la dichiarazione di cui alla lettera A), punto 1), lettere e) ed f), comporterà per la società inadempiente il mancato accesso ai contributi eventualmente destinati allo sviluppo ed alla promozione del calcio femminile.

2) Depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2025/2026:

a.1) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, un allenatore responsabile della prima squadra.;

a.2) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, un "allenatore in seconda" della prima squadra;

- a.3) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra;
- a.4) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera;
- b) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, il Medico Responsabile Sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del Regolamento del Settore Tecnico;
- c) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
- d) l'impegno a tesserare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, almeno un Preparatore Atletico della prima squadra;
- e.1) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, la scheda informativa riguardante il Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi;
- e.2) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, la scheda informativa riguardante il Vice Delegato per la gestione dell'evento, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 agosto 2019 in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi. Il Delegato e il Vice Delegato per la gestione dell'evento non potranno ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
- f) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, la scheda informativa riguardante gli Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 13 agosto 2019;
- g) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 agosto 2025**, la scheda informativa riguardante uno o più Supporter Liaison Officer (SLO), con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità. Lo stesso non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2) ad eccezione degli incarichi previsti alla lettera h) e j);
- h) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante uno o più Disability Access Officer (DAO), con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- i) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Dirigente Responsabile della Gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri;
- j) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante uno o più Social and Environmental Sustainability Officer (SES), con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;
- l) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Segretario Generale/Sportivo non potrà ricoprire gli altri incarichi, all'interno della società richiedente la Licenza Nazionale, previsti dal presente punto 2);
- m) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; iscrizione nel Registro dei Revisori Legali; aver conseguito un diploma di ragioneria o laurea in materie giuridico/economiche;
- n) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Il Responsabile Ufficio Stampa deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: iscrizione all'Ordine dei Giornalisti; aver maturato una specifica esperienza professionale di almeno un anno nel settore dei media;

o) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile Marketing/Commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing;

p) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Il Responsabile del Settore Giovanile deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche:

- Allenatore UEFA PRO o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
- Allenatore UEFA A o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA;
- Allenatore UEFA B o qualifica valida equivalente riconosciuta dalla UEFA, per le sole società di Serie C;
- Allenatore Responsabile Settore Giovanile abilitato dal Settore Tecnico della FIGC.

È consentito alle sole società neopromosse in Serie C di mantenere per la stagione sportiva 2025/2026 il proprio Responsabile del Settore Giovanile, anche se non in possesso delle suddette qualifiche.

Il Responsabile del Settore Giovanile della società non potrà ricoprire alcun incarico come allenatore di qualsiasi squadra della società richiedente la Licenza Nazionale, salvo quello di "collaboratore settore giovanile";

q) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Team Manager della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

r) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Direttore Sportivo della società, quale iscritto al relativo Elenco Speciale ovvero quale componente degli organi statuari avente il potere di rappresentare validamente e impegnare la società nei confronti di terzi, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso;

s) l'impegno a depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, l'organigramma della società contenente almeno le figure previste dal punto 2) del presente Titolo III);

t) l'impegno a depositare, **entro il termine dell'1 ottobre 2025**, il programma di formazione del settore giovanile, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante e che contenga almeno i seguenti aspetti:

- obiettivi del settore giovanile;
- organizzazione del settore giovanile (organigramma);
- personale coinvolto (tecnici, medici, personale amministrativo, ecc...);
- infrastrutture a disposizione del settore giovanile (impianti per l'allenamento e gli incontri, ecc...);
- risorse finanziarie investite;
- programmi di formazione sportiva per categoria di calciatori;
- iniziative educative (sui temi dell'integrità e della lotta alla corruzione nel calcio, con particolare riferimento alle scommesse sportive, rivolto ai calciatori, allenatori e dirigenti del proprio settore giovanile).

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di due degli incarichi di cui al punto 2), lettere i), m), n), o), p), q), r).

In caso di ottenimento della Licenza Nazionale l'inosservanza degli ulteriori termini di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c), d), e.1), e.2), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r), s) e t) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c), d), con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel Campionato Professionistico di riferimento 2025/2026; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere e.1), e.2), f), i), l), t) con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie C; per ciascun inadempimento di cui al punto 2), lettere g), h), j), m), n), o), p), q), r), s) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

B) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1), lettere b), c), e), f) sono attestati alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

C) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 1), lettera o) sono attestati alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi dal Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi.

D) Gli adempimenti di cui alla precedente lettera A), punto 2), lettere a.1), a.2), a.3), a.4), b), c) e d) sono attestati alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine dell'1 agosto 2025, dal Settore Tecnico della FIGC.

II) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LA SOCIETA' DI SERIE C VINCITRICE DEI PLAY-OFF PER LA PROMOZIONE AL CAMPIONATO DI SERIE B 2025/2026

A) La società di Serie C vincitrice dei play-off per la promozione al campionato di Serie B 2025/2026, deve altresì, **entro il termine perentorio dell'11 giugno 2025**, depositare presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2025/2026, l'impegno a:

1) partecipare al Campionato nazionale Under 16, come prescritto dal precedente titolo I), lettera A), punto 1), lettera b.iii);

2) depositare, **entro il termine del 16 settembre 2025**, la scheda informativa riguardante il Responsabile del Settore Giovanile della società che sia in possesso di una delle qualifiche richieste per i club Serie B, come prescritto dal precedente titolo I), lettera A), punto 2), lettera p).

III) OBBLIGO DI SOSTITUZIONE E COMUNICAZIONE DELLE FIGURE SPORTIVE-ORGANIZZATIVE

A) Qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, uno o più incarichi previsti al precedente paragrafo I), lettera A), punto 2), lettere a.2), a.3), a.4), c), d) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di trenta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

B) Qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, uno o più incarichi previsti al precedente paragrafo I), lettera A), punto 2), lettere e.1), e.2), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), q), r) divenissero vacanti, la società dovrà, entro un massimo di sessanta giorni, nominare un nuovo soggetto in possesso dei requisiti prescritti.

In ogni caso la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza dei suddetti termini costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie C.

C) Fermo quanto previsto dall'art. 66 delle NOIF, qualora nel corso della stagione sportiva 2025/2026, gli incarichi previsti al precedente paragrafo I), lettera A), punto 2), lettere a.1) e b) divenissero vacanti, la società dovrà comunicare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro quindici giorni dalla avvenuta sostituzione, le informazioni riguardanti i nuovi soggetti in carica, corredate dalla documentazione richiesta per le relative figure.

L'inosservanza del predetto termine di comunicazione costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e di Serie B e non inferiore ad euro 5.000,00 per le società di Serie C.

IV) DISPOSIZIONI FINALI

A) Gli adempimenti di cui al precedente paragrafo I), effettuati successivamente al termine perentorio del 6 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

B) L'inosservanza del termine perentorio del 6 giugno 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente paragrafo I), per la partecipazione al Campionato Professionistico di competenza, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

C) Per la società vincitrice dei play-off di Serie C per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026 gli ulteriori adempimenti di cui al precedente paragrafo II) effettuati successivamente al termine perentorio dell'11 giugno 2025, così come la relativa documentazione depositata dopo detto

termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale.

D) Per la società vincitrice dei play-off di Serie C per la promozione al Campionato di Serie B 2025/2026 l'inosservanza del termine perentorio dell'11 giugno 2025, con riferimento agli ulteriori adempimenti previsti dal precedente paragrafo II), per la partecipazione al Campionato Professionistico di Serie B, determina la mancata concessione della Licenza Nazionale 2025/2026.

La documentazione di cui al presente Titolo III) deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, mediante la piattaforma informatica *on-line* – <https://licenzenazionali.figc.it>, utilizzando la modulistica resa disponibile sulla medesima piattaforma.

TITOLO IV): RICORSI

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **13 giugno 2025**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe di competenza, verificato l'assolvimento degli adempimenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla FIGC ed alla Lega di competenza.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza Nazionale 2025/2026 si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato Professionistico di competenza possono presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

In sede di ricorso non potrà essere depositata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti richiamati ai precedenti Titoli I), II), e III).

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 17 giugno 2025, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 20.000,00 per le società di Serie A, di euro 15.000,00 per le società di Serie B e di euro 12.000,00 per le società di Serie C. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **18 giugno 2025**, parere motivato al Consiglio federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio federale in data **19 giugno 2025.**

Avverso la decisione del Consiglio federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione sportiva 2025/2026, è consentito ricorso innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche - da proporsi con le modalità e nei termini previsti dall'apposito Regolamento di organizzazione e funzionamento adottato dal CONI con deliberazione n. 1736 del Consiglio Nazionale del 23 maggio 2023 e pubblicato sul sito del CONI.

Sistema Licenze Nazionali 2025/2026
Criteri Infrastrutturali
Legga Nazionale Professionisti Serie A

A	<p>1. DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della larghezza sino ad un minimo di m 65.</p> <p>Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per destinazione”.</p> <p>La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta.</p> <p>Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.</p> <p>Deve essere prevista un’area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i pannelli pubblicitari situati alle spalle delle porte.</p>
A	<p>2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in erba naturale oppure • in erba naturale mista/rinforzata oppure • in erba artificiale approvata dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA Quality Pro); • Il materiale da utilizzare per il campo per destinazione, se artificiale, deve essere approvato da un laboratorio accreditato dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza; • dotati di superficie piana e regolare; • di colore verde; • in buone condizioni; • dotati di un idoneo sistema di drenaggio; • dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell’acqua. <p>Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.</p>
B	<p>3. PROTEZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>I terreni di gioco in erba naturale e naturale rinforzata/mista, ad eccezione di quelli ubicati nelle seguenti regioni: Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, devono essere dotati di idonei sistemi di riscaldamento del prato o analoghi sistemi di protezione dal gelo (qualsivoglia sistema o apparato tecnologico funzionale all’innalzamento, anche momentaneo, della temperatura superficiale del terreno di gioco) che consentano di mantenere i terreni praticabili per tutta la durata della stagione sportiva.</p> <p>Per le altre regioni occorrerà integrare il criterio geografico di ubicazione dell’impianto considerando altezza sul livello del mare e latitudine e longitudine.</p> <p>La società si impegna - con separata dichiarazione - a conservare in efficienza il campo di gioco, ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, nonché efficace drenaggio per tutta la durata della stagione sportiva, autorizzando la Lega Nazionale Professionisti Serie A ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle spese, qualora ritenuto necessario, con giudizio insindacabile da parte della Lega stessa.</p> <p>Con la medesima dichiarazione, la società si impegna altresì in caso di precipitazioni nevose, a provvedere allo sgombero della neve fino all’orario di inizio della gara, anche in caso di variazione di orario e/o data della medesima, con il necessario utilizzo di idonei mezzi e sufficienti risorse umane.</p>

A	<p>4. PORTE E PORTA DI RISERVA</p> <p>I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o lega leggera ed avere sezione circolare o ellittica.</p> <p>Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32; • la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44; • gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco; • le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori e devono essere saldamente fissate al suolo; • dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco; • le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon; • il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini collegati a paletti ubicati ad almeno m 2 dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi. <p>Deve essere, inoltre, sempre disponibile una coppia di porte di riserva di uguali caratteristiche e di facile installazione.</p>
A	<p>5. BANDIERINE D'ANGOLO</p> <p>Le bandierine d'angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 una altezza massima di 2,0 m, e non deve terminare a punta nella parte superiore.</p> <p>Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.</p>
A	<p>6. PANCHINE E QUARTO UOMO</p> <p>Le panchine per i tecnici ed i calciatori di riserva devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguatamente coperte; • in grado di ospitare ciascuna 21 persone; • posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale. Per gli stadi di nuova costruzione la distanza minima dalla linea laterale dovrà essere di 4 metri; • ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana; • di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco. <p>Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo da gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.</p> <p>La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 <i>bis</i> delle N.O.I.F., deve essere una struttura separata da quella per tecnici e calciatori.</p> <p>L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale.</p> <p>La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.</p>

A	<p>7. PANNELLI PUBBLICITARI</p> <p>I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori; • i pannelli devono avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti; • è consentito il posizionamento sul terreno di gioco di massimo due file contigue di led/pannelli, sia lungo le linee laterali che lungo quelle di porta. Nel caso in cui si preveda l'impiego di entrambe le tipologie di spazi pubblicitari i pannelli dovranno occupare la seconda fila, ovvero quella più distante dal terreno di gioco. E' consentita la configurazione di led/pannelli sia in modalità continua (occupando anche gli spazi retrostanti i corner), sia prevedendo un'interruzione in corrispondenza dei corner.
A	<p>8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio ($E_{v,med}$) e minimo ($E_{v,min}$) ed orizzontale medio ($E_{h,med}$):</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,med} \geq 1650$ Lux e $E_{v,min} \geq 1000$ Lux in direzione della telecamera principale; • $E_{v,med} \geq 1000$ Lux e $E_{v,min} \geq 650$ Lux da misurarsi sui piani verticali 0°, 90°, 180° e 270°; • $E_{h,med} \geq 1650$ Lux e $E_{h,min} \geq 1150$ Lux. <p>L'impianto di illuminazione deve garantire uniformità di illuminamento verticale, sia in direzione della telecamera principale, sia su ogni singolo piano verticale attestata dal rispetto dei seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,5$; • $E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6$. <p>Deve essere garantita uniformità di illuminamento orizzontale in ogni zona del campo, attestata dal rispetto dei seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{h,min}/E_{h,max} \geq 0,5$; • $E_{h,min}/E_{h,med} \geq 0,7$. <p>Sia sul piano orizzontale che su ciascun piano verticale, il rapporto fra i valori rilevati tra due punti adiacenti deve essere superiore a 0.6 "MAUR".</p> <p>Deve infine essere garantita l'illuminazione delle prime 12 file delle tribune, con valori non inferiori a 200 lux in termini di illuminamento verticale.</p> <p>I generatori di emergenza devono essere sufficienti a garantire continuità alle trasmissioni televisive e devono produrre i seguenti valori in direzione della telecamera principale $E_{v,med} > 1100$ lux e $E_{v,min} > 650$ lux ed in generale almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati, garantendo la massima uniformità possibile e con durata di funzionamento sufficiente a garantire la copertura dell'evento sportivo fino alla sua conclusione.</p> <p>La conformità dell'impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. Il collaudo/funzionalità dell'impianto e del generatore di emergenza e la tabella illuminotecnica devono avere data non antecedente il 28 febbraio 2025. Le società devono garantire la professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori.</p>
A	<p>9. ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO</p> <p>L'ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio, etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.</p> <p>In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.</p> <p>Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo.</p> <p>Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.</p>

A	<p>10. SPOGLIATOI SQUADRE</p> <p>Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 25 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 10 docce; • 3 WC, ovvero 2 WC + 1 orinatoio • 1 lettino per i massaggi; • 1 lavagna per spiegazioni tattiche; • un adeguato sistema di ricambio d'aria e di climatizzazione; • collegamento Wi-Fi. <p>Nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all'entrata in campo dei calciatori da parte dell'arbitro.</p> <p>Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:</p> <p>Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono anche prevedere uno spogliatoio separato destinato allo staff che abbia ciascuno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 5 persone; • dotato di docce; • dotato di WC; • un adeguato ricambio d'aria; • collegamento Wi-Fi.
A	<p>11. SPOGLIATOI ARBITRI</p> <p>Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato nelle vicinanze degli stessi. Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficie minima di mq 20; • posti a sedere per un minimo di 6 persone; • appendiabiti o armadietti per un minimo di 6 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 2 docce; • 1 lavabo; • 1 WC; • 1 tavolino con 2 sedie; • 1 lettino per i massaggi; • un adeguato sistema di ricambio d'aria e di climatizzazione; • collegamento Wi-Fi. <p>Nell'eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, è necessario avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere per 2 persone; • appendiabiti o armadietti per 2 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 1 doccia; • 1 lavabo; • 1 WC; • collegamento Wi-Fi.
B	<p>12. STANZA DELEGATI</p> <p>La stanza per i Delegati di Lega deve essere dotata di collegamento Internet e/o accesso Wi-Fi e posizionata nelle vicinanze degli spogliatoi delle squadre e degli ufficiali di gara.</p>
A	<p>13. INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI</p> <p>L'infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale</p>

	<p>infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall'esterno dello stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono all'infermeria devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e di sedie a rotelle.</p> <p>L'infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 tavolino per gli esami; • 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco); • 1 armadietto per i farmaci; • 1 bombola di ossigeno con maschera; • 1 defibrillatore; • servizi separati con lavabo.
A	<p>14. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING</p> <p>Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.</p> <p>Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.</p> <p>La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.</p> <p>Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:</p> <p>A) zona di attesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere per 8 persone; • appendiabiti e/o armadietti; • 1 frigorifero per bevande. <p>B) zona prelievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 scrivania; • 4 sedie; • 1 armadietto con serratura. <p>Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lavandino; • 1 WC; • 1 doccia. <p>Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.</p>
A	<p>15. PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA</p> <p>Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre; • almeno 10 posti di stazionamento per le vetture, salvo deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali). <p>Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico.</p> <p>Il criterio deve essere rispettato senza possibilità di deroghe dagli stadi di nuova costruzione.</p>

A	<p>16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO</p> <p>La capienza minima dello stadio deve essere di 12.000 posti, salvo deroghe, anche condizionate, concesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A per gli stadi rientranti nelle disposizioni contenute nella Legge n. 210 del 17 ottobre 2005 di conversione del decreto legge n. 162 del 17 agosto 2005.</p> <p>Tutti i posti dello stadio, anche quelli eccedenti la capienza minima di 12.000, devono essere dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'articolo 17.</p> <p>Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 30/2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.</p> <p>Per gli Stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Capienza e requisiti dello stadio", iniziati nella stagione sportiva 2024/2025 ed in quelle precedenti, possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C..</p>
A	<p>17. SEDUTE INDIVIDUALI</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di sedute individuali con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissati al suolo; • numerati; • separati gli uni dagli altri; • costituiti da materiale resistente ed ignifugo; • confortevoli e di forma anatomica; • muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.
A	<p>18. VELODROMI E PISTE DI ATLETICA</p> <p>Attorno al rettangolo di gioco non devono essere presenti piste per gare ciclistiche. Gli stadi di nuova costruzione devono essere altresì privi di piste di atletica.</p>
A	<p>19. TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI</p> <p>Le tribune riservate agli spettatori, realizzate in metallo con idonee strutture tubolari, non potranno essere di tipo temporaneo ("<i>temporary stands</i>") ma dovranno avere un uso duraturo nel tempo ed essere fissate ad idonee fondazioni.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione non potranno avere tribune temporanee e non sono consentite deroghe.</p> <p>I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 4 settori indipendenti.</p> <p>Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite con una capienza minima pari ad almeno il 5% rispetto alla capienza totale.</p> <p>La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano caratteristiche tali da non consentire l'azione di scavalcamento.</p> <p>In alternativa, la suddivisione dei settori potrà essere effettuata, in accordo con il GOS, anche tramite misure organizzativo-gestionali per la segmentazione dei settori.</p> <p>In ogni settore dello stadio devono essere previsti punti di ristoro.</p> <p>Per gli stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Tribune riservate agli spettatori"</p>

	potranno essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C.
A	<p>20. SERVIZI IGIENICI</p> <p>Lo stadio dovrà essere dotato del seguente numero minimo di servizi igienici, basati su una proporzione uomini/donne di 80/20:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bagno ogni 250 uomini; • 1 orinatoio ogni 125 uomini; • 1 bagno ogni 125 donne. <p>In alternativa, la società potrà presentare un progetto approvato dalle autorità competenti che preveda la realizzazione, entro la stagione sportiva 2027/2028, dei servizi igienici necessari al raggiungimento del numero minimo sopra indicato.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: esistenza di vincoli strutturali; interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento per l'adeguamento a tale criterio, iniziati nella stagione sportiva 2024/2025 o in quelle precedenti; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; società neopromosse; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il numero minimo di servizi igienici sopra indicato dovrà essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p> <p>I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell'acqua.</p> <p>Sarà possibile un'integrazione al numero di bagni/orinatoi richiesti anche con dei servizi igienici chimici.</p> <p>Devono essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.</p>
A	<p>21. POSTI E SERVIZI PER SPETTATORI DISABILI</p> <p>Lo stadio deve avere accessi dedicati per le persone disabili e i loro accompagnatori.</p> <p>In attuazione del D.M. 236/1989, i posti dedicati agli spettatori disabili devono essere coperti e in ragione di 2 ogni 400 posti. Accanto a tali posti devono essere previsti, in eguale misura, i posti per gli accompagnatori.</p> <p>Devono essere previsti specifici posti per spettatori disabili nel settore ospiti.</p> <p>Le persone con disabilità devono avere servizi igienici dedicati in ragione di 1 bagno attrezzato ogni 15 spettatori disabili e punti di ristorazione situati in prossimità dei settori loro assegnati.</p> <p>Sarà possibile un'integrazione al numero di bagni richiesti anche con dei servizi igienici chimici.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il numero minimo di servizi igienici per gli spettatori disabili sopra indicato dovrà essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p>
A	<p>22. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza oltre che di programmi di intrattenimento (anche di tipo musicale) per gli spettatori nel pre e post gara.</p>

	<p>Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.</p> <p>I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello stadio, almeno fino alla recinzione dell'area di massima sicurezza.</p>
B	<p>23. TRIBUNA STAMPA</p> <p>La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza minima di 60 postazioni totali, di cui 30 equipaggiate con presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il numero minimo di postazioni sopra indicato deve essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p>
B	<p>24. POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno 5 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti, situate all'interno della tribuna principale e ciascuna postazione deve essere dotata di una presa elettrica, collegamento Wi-Fi, di una superficie di lavoro ed almeno 3 posti a sedere.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p>
B	<p>25. SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un'area di lavoro interna di almeno 100 mq, in grado di ospitare un minimo di 50 giornalisti e 15 fotografi (preferibilmente in un'area separata). Ciascuna postazione di lavoro deve essere dotata di presa elettrica e collegamento Wi-Fi.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un'area di lavoro per giornalisti e fotografi di almeno 200 mq, in grado di ospitare un minimo di 75 giornalisti e 25 fotografi (preferibilmente in un'area separata).</p>

B	<p>26. TV COMPOUND</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento dei mezzi attrezzati per la produzione e le trasmissioni audiovisive dall'esterno (<i>TV Compound</i>), di almeno 600 mq.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il <i>TV Compound</i> deve essere situato il più vicino possibile allo stadio, possibilmente sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale, su una superficie piana e solida, dotata di alimentazione elettrica.</p> <p>L'area deve prevedere servizi igienici, anche chimici, dedicati al personale in servizio.</p> <p>L'area deve essere adeguatamente recintata, illuminata e distinta in tre aree destinate ognuna al posizionamento di:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mezzi di produzione principali; 2. mezzi di trasmissione; 3. gruppi elettrogeni. <p>Le società dovranno fornire un dettagliato <i>layout</i> dell'area, mettendo a disposizione un coordinatore che gestisca l'arrivo e il posizionamento dei mezzi così come un adeguato servizio di vigilanza notturna.</p> <p>Le società dovranno assolvere per intero alle imposte di occupazione del suolo pubblico nonché provvedere alla sorveglianza e messa in sicurezza.</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un <i>TV Compound</i> di almeno 1.000 mq.</p>
B	<p>27. SALA CONFERENZE STAMPA</p> <p>La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un minimo di 50 posti a sedere; • 1 tavolo da conferenza situato su un podio; • 1 piattaforma per telecamere; • sistema di diffusione sonora; • adeguatamente isolata e insonorizzata. • collegamento Wi-Fi. <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione devono essere dotati di una sala stampa in grado di ospitare almeno 75 persone.</p>
B	<p>28. POSTI IN TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE E AREE OSPITALITÀ</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 100 posti in tribuna autorità/d'onore.</p> <p>I posti a sedere in Tribuna Autorità/d'Onore devono essere coperti e situati nella tribuna principale in una posizione che sia il più centrale possibile.</p> <p>Deve essere presente un'area ospitalità, situata il più possibile in prossimità delle sedute Autorità/d'Onore e con un'estensione di almeno 200 mq.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la sola stagione sportiva 2025/2026 sulla base di</p>

	<p> motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p> Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di 250 posti in tribuna autorità/d'onore, di cui almeno 50 riservati alla società ospite.</p>
B	<p>29. PARCHEGGI SPETTATORI TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE</p> <p> Lo stadio deve essere dotato di almeno 110 parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna Autorità/d'Onore.</p> <p> Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per le sole società neopromosse al Campionato di Serie A 2025/2026, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p> Il numero minimo di parcheggi sopra indicato deve essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p>
B	<p>30. MIXED ZONE</p> <p> Lo stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta "mixed zone", coperta, protetta ed interdetta al pubblico, con la possibilità di ospitare almeno 50 persone.</p> <p> Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p> Tale zona deve essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l'area antistante gli spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre.</p> <p> Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di una "mixed zone" coperta, protetta e interdetta al pubblico capace di ospitare almeno 75 persone.</p>
B	<p>31. SPAZI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI</p> <p> Lo stadio deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Almeno 2 studi televisivi (di cui uno preferibilmente con visuale sul campo "pitch studio"). All'interno del recinto di gioco, esternamente al campo per destinazione, deve essere disponibile uno spazio da allestire a "pitch studio". • Almeno 5 postazioni per le "flash interview", separate le une dalle altre e posizionate in un'area privilegiata e attrezzata, individuata di concerto con la Lega Nazionale Professionisti Serie A, nei pressi degli spogliatoi, da utilizzarsi nel pre e nel post gara. • una postazione "Garage-Parcheggio pullman" attrezzata, situata in prossimità dell'area di arrivo e/o stazionamento dei pullman delle squadre ed individuata di concerto con la Lega Nazionale Professionisti Serie A, da utilizzarsi nel pre-gara. <p> Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti,</p>

	<p>per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il numero minimo di studi televisivi e postazioni sopra indicato deve essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p> <p>La società, con separata dichiarazione, si impegna a mettere a disposizione all'interno del proprio impianto gli spazi, le dotazioni e i servizi previsti dal Regolamento Produzioni Audiovisive della Lega Nazionale Professionisti Serie A, autorizzando la stessa Lega ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle spese, qualora ritenuto necessario.</p>
B	<p>32. MAXI SCHERMI</p> <p>Lo stadio dovrà essere dotato di un Maxi schermo che possa garantire la visualizzazione del punteggio, del tempo di gioco nonché di immagini video autorizzate tramite l'impiego di una regia dedicata.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, previa comunicazione alla F.I.G.C., per le sole società neopromosse al Campionato di Serie A 2025/2026, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p>
B	<p>33. SERVIZI E SUPPORTI PER I MEDIA</p> <p>La società deve mettere a disposizione ogni supporto temporaneo o permanente necessario al posizionamento delle telecamere e, nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza, gli strumenti necessari alla movimentazione dei carichi sui supporti stessi.</p> <p>Devono essere garantite le seguenti strutture fisse:</p> <ol style="list-style-type: none"> linea dati ad alta velocità, linea telefonica analogica o digitale, punto di energia elettrica da rete fissa presso il <i>TV Compound</i> (125A best effort) a tutela dell'elettronica installata, per mantenere attivi i sistemi di riscaldamento delle regie video nella stagione invernale, impianto di distribuzione della corrente, impianto di cablaggio audiovisivo e tecnologicamente adeguato agli standard tecnico produttivi. <p>Con riferimento agli impianti tecnici, essi devono rispettare i seguenti criteri:</p> <ol style="list-style-type: none"> i cavi non devono rappresentare un pericolo per gli ufficiali di gara, i calciatori, gli allenatori, le altre persone autorizzate ad accedere al Terreno di gioco in base alle vigenti normative sportive o per il pubblico e devono essere conformi alle normative vigenti in tema di sicurezza e al regolamento d'uso dello Stadio; i cavi non devono essere stesi sui cartelli fissi e led luminosi pubblicitari; devono essere prese tutte le misure necessarie affinché i cablaggi siano il meno intrusivi possibile sia dentro lo Stadio che intorno al campo di gioco; in particolare i cavi devono essere collocati all'interno di canaline oppure, nelle zone di passaggio, devono essere utilizzate coperture passacavi, campate e ogni altro mezzo che garantisca la sicurezza, sotto la supervisione del responsabile della sicurezza della società sportiva organizzatrice dell'Evento.

Sistema Licenze Nazionali 2025/2026	
Criteri Infrastrutturali	
Lega Nazionale Professionisti Serie B	
A	<p>1. DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della larghezza sino ad un minimo di m 65.</p> <p>Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per destinazione”.</p> <p>La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta.</p> <p>Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.</p> <p>Deve essere prevista un’area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita, lungo le linee laterali o dietro i pannelli pubblicitari situati alle spalle delle porte.</p>
A	<p>2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in erba naturale oppure • in erba naturale mista/rinforzata oppure • in erba artificiale approvata dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA Quality Pro); il solo campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere tale da non comportare rischi per gli atleti e dotato di idonea certificazione rilasciata dall’azienda fornitrice del prodotto; • dotati di superficie piana e regolare; • di colore verde; • in buone condizioni; • dotati di un idoneo sistema di drenaggio; • dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell’acqua. <p>Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.</p>
B	<p>3. PROTEZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>I terreni di gioco in erba naturale e naturale rinforzata/mista devono essere dotati di idonei sistemi di riscaldamento del prato o analoghi sistemi di protezione dal gelo (qualsivoglia sistema o apparato tecnologico funzionale all’innalzamento, anche momentaneo, della temperatura superficiale del terreno di gioco ovvero coperture plastiche – teloni – atte a mantenere il calore geotermico dello stesso terreno di gioco, seppur in condizioni non estreme), che consentano di mantenere i terreni praticabili per tutta la durata della stagione sportiva.</p> <p>La società si impegna - con separata dichiarazione - a conservare in efficienza il campo di gioco, ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, nonché efficace drenaggio per tutta la durata della stagione sportiva, autorizzando la Lega Nazionale Professionisti Serie B ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle spese, qualora ritenuto necessario, con giudizio insindacabile da parte della Lega stessa nei termini e con le modalità previsti dal Codice di Autoregolamentazione della medesima.</p> <p>Con la medesima dichiarazione, la società si impegna altresì in caso di precipitazioni nevose, a provvedere allo sgombero della neve fino all’orario di inizio della gara, anche in caso di variazione di orario e/o data della medesima, con il necessario utilizzo di idonei mezzi e sufficienti risorse umane.</p> <p>Tutti i terreni di gioco devono, in ogni caso, essere dotati di adeguati sistemi di protezione antipioggia/antigelo (es. teloni).</p>

A	<p>4. PORTE E PORTA DI RISERVA</p> <p>I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o lega leggera ed avere sezione circolare o ellittica.</p> <p>Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32; • la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44; • gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco; • le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori e devono essere saldamente fissate al suolo; • dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco; • le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon; • il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini collegati a paletti ubicati ad almeno m 2 dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi. <p>Deve essere, inoltre, sempre disponibile una porta di riserva di uguali caratteristiche e di facile installazione.</p>
A	<p>5. BANDIERINE D'ANGOLO</p> <p>Le bandierine d'angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo.</p> <p>Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5, una altezza massima di 2,0 m, e non deve terminare a punta nella parte superiore.</p> <p>Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.</p>
A	<p>6. PANCHINE E QUARTO UOMO</p> <p>Le panchine per i tecnici ed i calciatori di riserva devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguatamente coperte; • in grado di ospitare ciascuna almeno 18 persone; • posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale. Per gli stadi di nuova costruzione la distanza minima dalla linea laterale dovrà essere di 4 metri; • ubicate a circa m 5 a sinistra e a destra della linea mediana; • di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco. <p>Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo da gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive.</p> <p>La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 <i>bis</i> delle N.O.I.F., deve essere una struttura separata da quella per tecnici e calciatori.</p> <p>L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale.</p> <p>La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.</p>

A	<p>7. PANNELLI PUBBLICITARI</p> <p>I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori; • i pannelli devono avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti; • i tabelloni con meccanismo rotativo e/o led munito di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.
A	<p>8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio ($E_{v,med}$):</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,med} \geq 1200$ Lux in direzione delle telecamere fisse; • $E_{v,med} \geq 800$ Lux in tutte le altre direzioni; • - $E_{h,med} \geq 1000$ Lux in tutti gli altri punti <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale devono essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,45$; • $E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6$. <p>Deve essere disponibile una sorgente di alimentazione elettrica secondaria (generatore di emergenza) alimentata in maniera indipendente rispetto al sistema di illuminazione principale, in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti, e con durata di funzionamento sufficiente a garantire la copertura dell'evento sportivo fino alla sua conclusione.</p> <p>La conformità dell'impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. Il collaudo/funzionalità dell'impianto e del generatore di emergenza e la tabella illuminotecnica devono avere data non antecedente il 28 febbraio 2025. Le società devono garantire la professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori.</p>
A	<p>9. ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO</p> <p>L'ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio, etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.</p> <p>In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.</p> <p>Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo.</p> <p>Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.</p>
A	<p>10. SPOGLIATOI SQUADRE</p> <p>Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 25 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 6 docce; • 3 WC, ovvero 2 WC + 1 orinatoio; • 1 lettino per i massaggi; • 1 lavagna per spiegazioni tattiche; • un adeguato sistema di ricambio d'aria e di climatizzazione; • collegamento Wi-Fi. <p>Nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all'entrata in campo dei calciatori da parte dell'arbitro.</p> <p>Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono anche prevedere uno spazio</p>

	<p>destinato allo staff avente le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere, appendiabiti o armadietti; • un adeguato ricambio d'aria; • collegamento Wi-Fi.
A	<p>11. SPOGLIATOI ARBITRI</p> <p>Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato nelle vicinanze degli stessi. Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficie minima di mq 20; • posti a sedere per un minimo di 6 persone; • appendiabiti o armadietti per un minimo di 6 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 2 docce; • 1 lavabo; • 1 WC; • 1 tavolino con 2 sedie; • 1 lettino per i massaggi; • un adeguato sistema di ricambio d'aria e di climatizzazione; • collegamento Wi-Fi. <p>Nell'eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, è necessario avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere per 2 persone; • appendiabiti o armadietti per 2 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 1 doccia; • 1 lavabo; • 1 WC; • collegamento Wi-Fi
B	<p>12. STANZA DELEGATI</p> <p>La stanza per i Delegati di Lega deve essere dotata di collegamento Internet e/o accesso Wi-Fi e posizionata nelle vicinanze degli spogliatoi delle squadre e degli ufficiali di gara.</p>
A	<p>13. INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI</p> <p>L'infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo da gioco che dall'esterno dello stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono all'infermeria devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e di sedie a rotelle.</p> <p>L'infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 tavolino per gli esami; • 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco); • 1 armadietto per i farmaci; • 1 bombola di ossigeno con maschera; • 1 defibrillatore; • servizi separati con lavabo, eventualmente anche nelle immediate vicinanze.
A	<p>14. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING</p> <p>Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.</p> <p>Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.</p> <p>La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.</p>

	<p>Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:</p> <p>A) zona di attesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere per 8 persone; • appendiabiti e/o armadietti; • 1 frigorifero per bevande. <p>B) zona prelievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 scrivania; • 4 sedie; • 1 armadietto con serratura. <p>Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lavandino; • 1 WC; • 1 doccia. <p>Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.</p>
A	<p>15. PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA</p> <p>Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre; • almeno 10 posti di stazionamento per le vetture, salvo eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali). <p>Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico.</p>
A	<p>16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO</p> <p>La capienza minima dello stadio deve essere di 5.500 posti.</p> <p>Tutti i posti dello stadio, anche quelli eccedenti la capienza minima di 5.500, devono essere dotati di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'articolo 17.</p> <p>Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per le società di applicare le misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 30/2010 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.</p> <p>Per gli Stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Capienza e requisiti dello stadio", iniziati nella stagione sportiva 2024/2025 ed in quelle precedenti, possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C..</p> <p>B Nel caso in cui una società neopromossa al termine del Campionato di Serie C 2024/2025 non disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi a quanto previsto dall'art. 17, deve adeguare le sedute individuali entro il termine del 2 febbraio 2026.</p>
A	<p>17. SEDUTE INDIVIDUALI</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di sedute individuali con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissati al suolo; • numerati;

	<ul style="list-style-type: none"> • separati gli uni dagli altri; • costituiti da materiale resistente ed ignifugo; • confortevoli e di forma anatomica; • muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.
A	<p>18. VELODROMI E PISTE DI ATLETICA</p> <p>Attorno al rettangolo di gioco non devono essere presenti piste per gare ciclistiche. Gli stadi di nuova costruzione devono essere altresì privi di piste di atletica.</p>
A	<p>19. TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI</p> <p>Le tribune riservate agli spettatori, realizzate in metallo con idonee strutture tubolari, non possono essere di tipo temporaneo ("<i>temporary stands</i>") ma devono avere un uso duraturo nel tempo ed essere fissate ad idonee fondazioni.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione non potranno avere tribune temporanee e non sono consentite deroghe.</p> <p>I posti a sedere muniti di sedute individuali devono essere distribuiti in almeno 4 settori indipendenti.</p> <p>Tra questi, almeno un settore o "un congruo numero di posti destinati agli ospiti", deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite.</p> <p>Per gli stadi nei quali sono in corso interventi di ammodernamento, ristrutturazione, ampliamento, finalizzati a renderli conformi al criterio "Tribune riservate agli spettatori" possono essere concesse deroghe al medesimo criterio dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C..</p> <p>La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano caratteristiche tali da non consentire l'azione di scavalco.</p> <p>La segmentazione dei settori, peraltro, deve seguire anche le seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valorizzazione dei criteri di accoglienza, con particolare riferimento alla fruibilità dei servizi igienici (anche per le donne); - riqualificazione dei settori privilegiando il comfort, eliminando le barriere e le strutture potenzialmente limitanti la corretta visione della gara (ad esempio cd. "gabbie"), condividendo tali misure in sede di GOS; - prevedere, laddove possibile, l'individuazione ed il relativo ticketing correlato di un settore dedicato alla famiglia, dotato di caratteristiche standard qualitative adeguate (copertura, punti di ristoro, servizi igienici, ecc.).
A	<p>20. SERVIZI IGIENICI</p> <p>Lo stadio dovrà essere dotato del seguente numero minimo di servizi igienici, basati su una proporzione uomini/donne di 2:1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bagno ogni 500 uomini; • 2 orinatoi ogni 500 uomini; • 2 bagni ogni 500 donne. <p>I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell'acqua.</p> <p>Sarà possibile un'integrazione al numero di bagni/orinatoi richiesti anche con dei servizi igienici chimici.</p> <p>Devono essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.</p>
A	<p>21. POSTI E SERVIZI PER SPETTATORI DISABILI</p> <p>Lo stadio deve avere accessi dedicati per le persone disabili e i loro accompagnatori e deve</p>

	<p>essere dotato di un numero adeguato di bagni attrezzati per gli spettatori disabili, con almeno 2 bagni. Sarà possibile un'integrazione al numero di bagni richiesti anche con dei servizi igienici chimici.</p> <p>Le persone con disabilità devono avere servizi igienici dedicati e punti di ristorazione situati in prossimità dei settori loro assegnati.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali). Il numero minimo di servizi igienici per gli spettatori disabili sopra indicato dovrà essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p>
A	<p>22. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza oltre che di programmi di intrattenimento (anche di tipo musicale) per gli spettatori nel pre e post gara.</p> <p>Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.</p> <p>I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello stadio, almeno fino alla recinzione dell'area di massima sicurezza.</p>
B	<p>23. TRIBUNA STAMPA</p> <p>La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza minima di 30 postazioni, equipaggiate con presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p> <p>Devono essere previste anche altre 2 postazioni, in aggiunta alle precedenti, dedicate agli operatori specializzati nella raccolta dei dati statistici del campionato, sempre equipaggiate con presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p>
B	<p>24. POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno 5 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti, situate all'interno della tribuna principale e ciascuna postazione deve essere dotata di una presa elettrica, copertura Wi-Fi, di una superficie di lavoro ed almeno 3 posti a sedere.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per</p>

	l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
B	<p>25. SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un'area interna attrezzata con un minimo di 30 postazioni di lavoro per giornalisti e fotografi, dotate di presa elettrica e collegamento Wi-Fi.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un'area di lavoro per giornalisti e fotografi in grado di ospitare un minimo di 50 giornalisti e 15 fotografi (preferibilmente in un'area separata).</p>
B	<p>26. TV COMPOUND</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento degli automezzi attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall'esterno (<i>Tv Compound</i>), di almeno 300 mq.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il <i>Tv Compound</i> deve essere situato il più vicino possibile allo stadio, possibilmente sullo stesso lato della piattaforma della telecamera principale, su una superficie piana e solida, dotata di alimentazione elettrica.</p> <p>L'area deve prevedere servizi igienici, anche chimici, dedicati al personale in servizio.</p> <p>L'area deve essere adeguatamente recintata e illuminata.</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di un <i>Tv Compound</i> di almeno 1.000 mq.</p>
B	<p>27. SALA CONFERENZE STAMPA</p> <p>La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un minimo di 30 posti a sedere; • 1 tavolo da conferenza situato su un podio; • 1 piattaforma per telecamere; • sistema di diffusione sonora; • adeguatamente isolata e insonorizzata. • collegamento Wi-Fi. <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali)</p>

	<p>Gli stadi di nuova costruzione devono essere dotati di una sala stampa in grado di ospitare almeno 50 persone</p>
B	<p>28. POSTI IN TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE E AREE OSPITALITÀ</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 75 posti in tribuna autorità/d'onore. I posti a sedere in Tribuna Autorità/d'Onore devono essere coperti e situati nella tribuna principale in una posizione che sia il più centrale possibile. Deve essere presente un'area ospitalità, situata il più possibile in prossimità delle sedute Autorità/d'Onore.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di 250 posti in tribuna autorità/d'onore, di cui almeno 50 riservati alla società ospite.</p>
B	<p>29. PARCHEGGI SPETTATORI TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno 30 parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna Autorità/d'Onore.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Il numero minimo di parcheggi sopra indicato deve essere rispettato senza possibilità di deroghe negli stadi di nuova costruzione.</p>
B	<p>30. MIXED ZONE</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta "<i>mixed zone</i>", coperta, protetta ed interdetta al pubblico, con la possibilità di ospitare almeno 50 persone.</p> <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).</p> <p>Tale zona deve essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l'area antistante gli spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre.</p> <p>Gli stadi di nuova costruzione dovranno essere dotati di una "<i>mixed zone</i>" coperta, protetta e interdetta al pubblico capace di ospitare almeno 75 persone.</p>

B 31. SPAZI E SERVIZI PER LA PRODUZIONE AUDIOVISIVA DEGLI EVENTI

Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 1 studio televisivo (preferibilmente con visuale sul campo) e di n. 2 postazioni per le *"flash interview"*.

Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).

La società, con separata dichiarazione, si impegna altresì a mettere a disposizione all'interno del proprio impianto gli spazi e i servizi previsti dal Regolamento Produzioni Audiovisive della Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Sistema Licenze Nazionali 2025/2026	
Criteri Infrastrutturali	
Lega Italiana Calcio Professionistico	
A	<p>1. DIMENSIONI DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>Il terreno di gioco deve essere rettangolare e deve avere le misure, al lordo delle linee di segnatura, di m 105 x m 68. Solo in casi di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione delle misure fino al minimo di m 100 x m 64.</p> <p>Lungo il perimetro del terreno di gioco deve essere prevista una fascia larga m 1,50, complanare con il terreno stesso, priva di asperità e di ostacoli, denominata “campo per destinazione”.</p> <p>La distanza minima degli ostacoli fissi (es. muretti, ringhiere, pannelli pubblicitari, etc.) dal terreno di gioco deve essere di m 2,5 dalle linee laterali e di m 3,5 dalle linee di porta.</p> <p>Solo in caso di limitazioni strutturali non eliminabili, è tollerata la riduzione della distanza dalle linee di porta sino ad un minimo di m 2,5.</p> <p>Deve essere prevista un’area per il riscaldamento dei calciatori durante la partita lungo le linee laterali o dietro i pannelli pubblicitari situati alle spalle delle porte.</p>
A	<p>2. CARATTERISTICHE DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>Il terreno di gioco ed il campo per destinazione devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in erba naturale oppure • in erba naturale mista/rinforzata oppure • in erba artificiale approvata dalla FIFA tramite il rilascio di apposita licenza per gare di campionati professionistici (FIFA Quality Pro); il solo campo per destinazione, se artificiale, deve comunque essere tale da non comportare rischi per gli atleti e dotato di idonea certificazione rilasciata dall’azienda fornitrice del prodotto; • dotati di superficie piana e regolare; • di colore verde; • in buone condizioni; • dotati di un idoneo sistema di drenaggio; • dotati di idoneo sistema di irrigazione che garantisca la maggiore uniformità possibile nella distribuzione dell’acqua. <p>Nessun oggetto può essere posizionato ad una altezza inferiore a m 21 dal terreno di gioco.</p>
A	<p>3. PROTEZIONE E MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEL TERRENO DI GIOCO</p> <p>La società si impegna - con separata dichiarazione - a conservare in efficienza il campo di gioco, ed in particolare a mantenere condizioni di uniforme inerbimento e complanarità del terreno, per tutta la durata della stagione sportiva, autorizzando la Lega Italiana Calcio Professionistico ad effettuare interventi in surroga, con riaddebito delle spese, qualora ritenuto necessario, con giudizio insindacabile da parte della Lega stessa.</p> <p>Con la medesima dichiarazione, la società si impegna altresì, in caso di precipitazioni nevose, a provvedere allo sgombero della neve fino a 24 ore prima dell’orario ufficiale previsto per l’inizio della gara.</p>
A	<p>4. PORTE E PORTA DI RISERVA</p> <p>I pali e la traversa di ciascuna porta devono essere in alluminio o lega leggera ed avere sezione circolare o ellittica.</p> <p>Per ciascuna porta devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la larghezza interna ai pali deve essere di m 7,32; • la distanza in linea verticale tra il terreno ed il bordo inferiore della traversa deve essere di m 2,44; • gli elementi che costituiscono le porte devono essere di colore bianco;

	<ul style="list-style-type: none"> • le porte non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei giocatori e devono essere saldamente fissate al suolo; • dietro la porta devono essere fissate, ai pali, alla sbarra trasversale ed al terreno, le reti, opportunamente tese e collocate in modo da non disturbare il portiere. Le reti devono essere applicate in modo che siano distanti almeno m 1,50 dalla linea di porta. Devono inoltre essere appese ai sostegni e non sovrapposte agli stessi (sono da escludere pertanto soluzioni per le quali la rete sia appoggiata e/o sostenuta da supporti rigidi direttamente collegati con i pali e/o la sbarra trasversale). Devono essere evitate sporgenze non protette degli ancoraggi delle reti alle porte e al suolo, o comunque potenzialmente idonee ad arrecare danno al gioco; • le reti delle porte devono essere di canapa, juta o nylon; • il sostegno della rete deve essere ottenuto tendendo la rete medesima tramite cordini collegati a paletti ubicati ad almeno m 2 dai pali della porta e posizionati in asse con gli stessi. <p>Deve essere, inoltre, sempre disponibile una porta di riserva di uguali caratteristiche e di facile installazione.</p>
A	<p>5. BANDIERINE D'ANGOLO</p> <p>Le bandierine d'angolo (misura minima m 0,45 x m 0,45) devono essere di colore giallo. Il sostegno deve avere un'altezza minima di m 1,5 una altezza massima di 2,0 m, e non deve terminare a punta nella parte superiore. Devono essere infisse nel terreno in modo da abbattersi in caso d'urto fortuito da parte dei partecipanti al gioco.</p>
A	<p>6. PANCHINE E QUARTO UOMO</p> <p>Le panchine per i tecnici ed i calciatori di riserva devono essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adeguatamente coperte; • in grado di ospitare ciascuna 21 persone; • posizionate ad una distanza minima di m 2,5 dalla linea laterale. Per gli stadi di nuova costruzione la distanza minima dalla linea laterale dovrà essere di 4 metri; • ubicate a circa i m 5 a sinistra e a destra della linea mediana; • di materiale non pericoloso per gli occupanti. In particolare, gli spigoli della copertura devono essere protetti al fine di salvaguardare l'incolumità dei partecipanti al gioco. <p>Le caratteristiche delle panchine debbono essere tali da non pregiudicare la visibilità del campo di gioco agli spettatori retrostanti e da non recare alcun intralcio alle riprese televisive. La panchina aggiuntiva, di cui all'art. 66.1 <i>bis</i> delle N.O.I.F., deve essere una struttura separata da quella per tecnici e calciatori.</p> <p>L'area tecnica, ovvero la superficie all'interno della quale l'allenatore può muoversi liberamente per dare istruzioni ai calciatori, deve essere delimitata con apposite linee di segnatura tratteggiate attorno alla panchina per i tecnici ed i calciatori di riserva, a m 1 da ogni lato della stessa e in avanti fino a m 1 dalla linea laterale.</p> <p>La panchina per il quarto ufficiale di gara deve essere posizionata in prossimità della linea mediana ad una distanza di m 2,5 dalla linea laterale del campo da gioco.</p>
A	<p>7. PANNELLI PUBBLICITARI</p> <p>I pannelli pubblicitari devono essere conformi alle seguenti indicazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la posizione, la forma, i materiali utilizzati e le modalità di installazione non devono costituire un pericolo per l'incolumità dei calciatori, degli arbitri e degli addetti ai lavori; • i pannelli devono avere un'altezza massima di m 1,20 e comunque tale da non ostacolare la visibilità del terreno di gioco da parte degli spettatori retrostanti; • i tabelloni con meccanismo rotativo munito di impianto elettrico devono essere alimentati in bassa tensione nel rispetto delle vigenti norme in materia.

A	<p>8. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un impianto di illuminazione che produca i seguenti valori di illuminamento verticale medio ($E_{v,med}$):</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,med} \geq 800$ Lux in direzione delle telecamere fisse; • $E_{v,med} \geq 500$ Lux in tutte le altre direzioni. <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale devono essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,4$; • $E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6$. <p>Deve essere disponibile una sorgente di alimentazione elettrica secondaria (generatore di emergenza) alimentata in maniera indipendente rispetto al sistema di illuminazione principale, in grado di garantire il ripristino di almeno i 2/3 dei valori di illuminamento sopra indicati con un periodo d'interruzione non superiore a 15 minuti e con durata di funzionamento sufficiente a garantire la copertura dell'evento sportivo fino alla sua conclusione.</p> <p>La conformità dell'impianto di illuminazione e del generatore di emergenza alle prescrizioni previste dal presente punto è certificata da un tecnico e/o azienda specializzati. Il collaudo/funzionalità dell'impianto e del generatore di emergenza e la tabella illuminotecnica devono avere data non antecedente il 28 febbraio 2025. Le società devono garantire la professionalità, preparazione ed esperienza del tecnico e/o azienda certificatori.</p> <p>Le sole società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2024/2025 possono disporre di uno stadio dotato di un impianto di illuminazione che produca almeno i seguenti valori di illuminamento verticale medio ($E_{v,med}$):</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,med} \geq 500$ Lux in direzione delle telecamere fisse.
B	<p>Le medesime società neopromosse al termine del Campionato Nazionale Serie D 2024/2025 devono, entro il termine del 2 febbraio 2026, dotare gli stadi di impianti di illuminazione che producano i seguenti valori di illuminamento verticale medio ($E_{v,med}$):</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,med} \geq 800$ Lux in direzione delle telecamere fisse; • $E_{v,med} \geq 500$ Lux in tutte le altre direzioni. <p>Inoltre, per l'uniformità dell'illuminamento verticale devono essere garantiti i seguenti rapporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • $E_{v,min}/E_{v,max} \geq 0,4$; • $E_{v,min}/E_{v,med} \geq 0,6$.
A	<p>9. ACCESSO AL TERRENO DI GIOCO</p> <p>L'ingresso in campo delle squadre, degli arbitri e degli ufficiali di gara (tunnel, sottopassaggio, etc.) deve essere separato dal pubblico e protetto dal lancio di oggetti mediante sistemi che non devono impedire o ridurre la visibilità del pubblico.</p> <p>In caso di accesso in campo mediante protezioni mobili, lo spostamento delle stesse deve poter avvenire in un tempo massimo di 30 secondi.</p> <p>Il percorso che dagli spogliatoi conduce al campo di gioco deve essere dotato di pavimentazione antiscivolo.</p> <p>Il pubblico e la stampa non devono avere alcuna possibilità di accesso a tale percorso.</p>
A	<p>10. SPOGLIATOI SQUADRE</p> <p>Gli spogliatoi della squadra di casa e della squadra ospite devono assicurare standard equivalenti ed avere ciascuno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere, appendiabiti o armadietti per un minimo di 25 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 6 docce; • 3 WC, ovvero 2 WC + 1 orinatoio; • 1 lettino per i massaggi; • 1 lavagna per spiegazioni tattiche; • un adeguato sistema di ricambio d'aria e di climatizzazione; • collegamento Wi-Fi. <p>Nei due spogliatoi deve essere previsto un segnale acustico per la chiamata all'entrata in</p>

	campo dei calciatori da parte dell'arbitro.
A	<p>11. SPOGLIATOI ARBITRI</p> <p>Lo spogliatoio arbitri deve essere separato dagli spogliatoi delle squadre e comunque ubicato nelle vicinanze degli stessi. Deve avere inoltre le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • superficie minima di mq 20; • posti a sedere per un minimo di 6 persone; • appendiabiti o armadietti per un minimo di 6 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 2 docce; • 1 lavabo; • 1 WC; • 1 tavolino con 2 sedie; • 1 lettino per i massaggi, • un adeguato sistema di ricambio d'aria e di climatizzazione; • collegamento Wi-Fi. <p>Nell'eventualità che le gare siano dirette da arbitri e/o assistenti di sesso femminile, è necessario avere a disposizione un ulteriore spogliatoio con le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere per 2 persone; • appendiabiti o armadietti per 2 persone; • pavimentazione antiscivolo; • 1 doccia; • 1 lavabo; • 1 WC; • collegamento Wi-Fi.
B	<p>12. STANZA DELEGATI</p> <p>La stanza per i Delegati di Lega deve essere dotata di collegamento Internet e/o accesso Wi-Fi e posizionata nelle vicinanze degli spogliatoi delle squadre e degli ufficiali di gara.</p>
A	<p>13. INFERMERIA PER GIOCATORI E ARBITRI</p> <p>L'infermeria per giocatori ed arbitri deve essere situata nelle vicinanze degli spogliatoi. Tale infermeria deve essere facilmente accessibile sia dal campo di gioco che dall'esterno dello stadio ed avvicinabile dagli automezzi di soccorso. Le porte ed i corridoi che conducono ad essa devono essere sufficientemente larghi da consentire il passaggio di barelle e sedie a rotelle.</p> <p>L'infermeria deve avere le seguenti dotazioni minime:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 tavolino per gli esami; • 1 barella (oltre a quelle presenti sul terreno di gioco); • 1 armadietto per i farmaci; • 1 bombola di ossigeno con maschera; • 1 defibrillatore; • servizi separati con lavabo, eventualmente anche nelle immediate vicinanze.
A	<p>14. LOCALE PER IL CONTROLLO ANTIDOPING</p> <p>Il locale per il controllo antidoping deve essere situato nelle vicinanze degli spogliatoi e deve essere inaccessibile da parte del pubblico e dei media.</p> <p>Il locale deve avere una grandezza minima di mq 20 e comprendere una zona di attesa, una zona prelievi ed un bagno.</p> <p>La zona di attesa e la zona prelievi devono essere adiacenti ed adeguatamente separate da un divisorio permanente o mobile.</p> <p>Devono essere, inoltre, assicurate le seguenti dotazioni:</p> <p>A) zona di attesa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • posti a sedere per 8 persone;

	<ul style="list-style-type: none"> • appendiabiti e/o armadietti; • 1 frigorifero per bevande. <p>B) zona prelievi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 scrivania; • 4 sedie; • 1 armadietto con serratura. <p>Il bagno deve essere accessibile dalla sala prelievi e deve essere dotato di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 lavandino; • 1 WC; • 1 doccia. <p>B Relativamente ai controlli incrociati sangue-urine, il prelievo ematico deve avvenire in ambiente adeguatamente attrezzato, separato da quello dove avviene il prelievo antidoping ordinario da un divisorio permanente o mobile.</p>
A	<p>15. PARCHEGGI SQUADRE E UFFICIALI DI GARA</p> <p>Devono essere messi a disposizione delle squadre, degli arbitri e degli altri ufficiali di gara i seguenti parcheggi nelle immediate vicinanze degli spogliatoi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • almeno 2 posti di stazionamento per gli autobus delle squadre; • almeno 10 posti di stazionamento per le vetture. <p>Tali parcheggi ed il relativo percorso di accesso agli spogliatoi devono essere interdetti al pubblico.</p>
A	<p>16. CAPIENZA E REQUISITI DELLO STADIO</p> <p>La capienza minima degli stadi deve essere di 1.500 posti, conformi a quanto previsto dall'articolo 17.</p> <p>Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per le società di applicare le misure organizzative previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza in occasione delle manifestazioni sportive indipendentemente dalla capienza, così come previsto dalla Determinazione n. 17/2009 e n. 26/2014 dell'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive.</p> <p>In particolare in tutti gli stadi devono essere presenti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) biglietti nominativi, associati a posti numerati con verifica automatizzata dei medesimi con sistemi di controllo accessi <i>on – line</i> dotati di lettori fissi o mobili (palmari). La conformità di detto sistema alla normativa vigente deve essere attestata da società di ticketing abilitata per tale servizio; 2) installazione di adeguato sistema di videosorveglianza (cfr. D.M. 6 giugno 2005 in materia di videosorveglianza) completo di locale raccolta immagini annesso al Centro per la gestione della sicurezza delle manifestazioni calcistiche, approvato da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. È consentito alle sole società neopromosse dal Campionato Nazionale Serie D di utilizzare, nelle more del completamento e dell'approvazione del sistema di videosorveglianza fissa, una soluzione con servizio di videosorveglianza mobile, purché approvata dalle autorità competenti all'atto dell'iscrizione; 3) l'adozione di sistemi strutturali per la separazione delle tifoserie, inclusa la recinzione dell'area riservata necessaria per lo svolgimento delle operazioni di prefiltraggio, approvati da parte delle autorità competenti in materia di pubblica sicurezza. Nel caso in cui una società neopromossa dal Campionato Nazionale Serie D disponga di uno stadio con una capienza inferiore, se debitamente autorizzata al suo utilizzo da decisioni della Lega Italiana Calcio Professionistico dovrà depositare presso la medesima Lega una delibera dell'organo competente di impegno ad adeguare la capienza ai minimi richiesti entro la data del 31 marzo 2026. Tale delibera non sarà necessaria solo per stadi che, indipendentemente dalla capienza, presentino tribune per il pubblico con almeno un settore avente recinzione verso il terreno di gioco del tipo "senza barriere" ai sensi dell'art. 6 bis del D.M. 6 giugno 2005 (Sistemi di separazione fra zona spettatori e zona attività sportiva). <p>B Nel caso in cui una società neopromossa al termine del Campionato Nazionale Serie D</p>

	2024/2025 non disponga di uno stadio con almeno le due tribune principali dotate di sedute individuali conformi a quanto previsto dall'art. 17, deve adeguare le sedute individuali entro il termine del 2 febbraio 2026 .
A	<p>17. SEDUTE INDIVIDUALI</p> <p>Tutti i posti di cui all'articolo precedente devono essere posti a sedere numerati. Almeno le due tribune principali, ovvero quelle poste lungo i lati lunghi del terreno di gioco, devono essere dotate di seggiolini individuali aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fissati al suolo; • numerati; • separati gli uni dagli altri; • costituiti da materiale resistente ed ignifugo; • confortevoli e di forma anatomica; • muniti di schienale di un'altezza minima di cm 30 misurata a partire dal sedile.
A	<p>18. VELODROMI E PISTE DI ATLETICA</p> <p>Attorno al rettangolo di gioco non devono essere presenti piste per gare ciclistiche. Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026, sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali. Gli stadi di nuova costruzione devono essere altresì privi di piste di atletica.</p>
A	<p>19. TRIBUNE RISERVATE AGLI SPETTATORI</p> <p>Le tribune riservate agli spettatori, realizzate in metallo con idonee strutture tubolari, non possono essere di tipo temporaneo ("<i>temporary stands</i>") ma devono avere un uso duraturo nel tempo ed essere fissate ad idonee fondazioni. I posti a sedere devono essere distribuiti in almeno 2 settori indipendenti. Tra questi, almeno un settore deve essere destinato ai sostenitori della squadra ospite. La suddivisione dei settori deve essere effettuata tramite separatori interni che abbiano caratteristiche tali da non consentire l'azione di scavalco. In alternativa, la suddivisione dei settori potrà essere effettuata, in accordo con il GOS, anche tramite misure organizzativo-gestionali per la segmentazione dei settori" e abbattimento delle barriere divisorie. Ai sostenitori della squadra ospite devono essere destinati almeno un numero di posti pari al 5% della capienza complessiva, con un minimo di 500 posti.</p>
A	<p>20. SERVIZI IGIENICI</p> <p>Lo stadio dovrà essere dotato del seguente numero minimo di servizi igienici, basati su una proporzione uomini/donne di 2:1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 bagno ogni 500 uomini; • 2 orinatoi ogni 500 uomini; • 2 bagni ogni 500 donne. <p>I bagni e gli orinatoi devono essere dotati di servizi di scarico dell'acqua. Sarà possibile un'integrazione al numero di bagni/orinatoi richiesti anche con dei servizi igienici chimici. Devono essere disponibili lavandini, carta igienica e sapone.</p>
A	<p>21. POSTI E SERVIZI PER SPETTATORI DISABILI</p> <p>Lo stadio deve avere accessi dedicati per le persone disabili e i loro accompagnatori.</p> <p>Le persone con disabilità devono avere servizi igienici dedicati e punti di ristorazione situati in prossimità dei settori loro assegnati.</p>

A	<p>22. IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un idoneo impianto di diffusione sonora per le informazioni relative alla gara (formazioni, sostituzioni, ecc.) e per gli annunci di pubblica utilità e di emergenza oltre che di programmi di intrattenimento (anche di tipo musicale) per gli spettatori nel pre e post gara.</p> <p>Tale impianto deve essere in grado di funzionare anche in caso di interruzione della rete elettrica principale.</p> <p>I messaggi sonori diffusi devono essere chiaramente udibili, anche in presenza di pubblico, all'interno e all'esterno dello stadio, almeno fino alla recinzione dell'area di massima sicurezza.</p>
B	<p>23. TRIBUNA STAMPA</p> <p>La tribuna stampa deve essere coperta e avere una capienza minima di 30 postazioni, equipaggiate con presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p> <p>Devono essere previste anche altre 2 postazioni, in aggiunta alle precedenti, dedicate agli operatori specializzati nella raccolta dei dati statistici del campionato, sempre equipaggiate con presa elettrica e collegamento Wi-Fi ed una superficie da lavoro sufficiente ad ospitare un computer portatile.</p>
B	<p>24. POSTAZIONI PER RADIOCRONISTI E TELECRONISTI</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno 3 postazioni coperte per radiocronisti e telecronisti, in aggiunta alla postazione riservata allo speaker dell'impianto di diffusione sonora, situate all'interno della tribuna principale e ciascuna postazione deve essere dotata di una presa elettrica e collegamento Wi-Fi, di una superficie di lavoro ed almeno 3 posti a sedere.</p> <p>Tali postazioni devono garantire una visuale senza ostacoli del terreno di gioco ed un accesso agevole alle altre aree riservate ai media.</p>
B	<p>25. SALA LAVORO GIORNALISTI E FOTOGRAFI</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di un'area interna attrezzata con almeno 30 postazioni di lavoro per giornalisti e fotografi, dotate di presa elettrica e collegamento Wi-Fi.</p>
B	<p>26. TV COMPOUND</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una zona riservata allo stazionamento degli automezzi attrezzati per le trasmissioni audiovisive dall'esterno (<i>TV Compound</i>), localizzata in prossimità dello stadio e preferibilmente sullo stesso lato della piattaforma per le telecamere principali.</p>
B	<p>27. SALA CONFERENZE STAMPA</p> <p>La sala conferenze stampa deve avere le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un minimo di 30 posti a sedere; • 1 tavolo da conferenza situato su un podio; • 1 piattaforma per telecamere; • sistema di diffusione sonora; • adeguatamente isolata e insonorizzata. • collegamento Wi-Fi. <p>Sono fatte salve eventuali deroghe autorizzate dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, previa comunicazione alla F.I.G.C., per la stagione sportiva 2025/2026 sulla base di motivate ragioni oggettive (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ubicazione dello stadio; esistenza di vincoli strutturali; disponibilità di un progetto esecutivo, approvato dalle autorità competenti, per l'adeguamento al criterio o per la costruzione di un nuovo stadio totalmente adeguato; capienza</p>

	dello stadio; media spettatori delle ultime stagioni; società neopromosse; popolazione residente nel comune; regolamenti sportivi; provvedimenti delle competenti autorità amministrative e/o di pubblica sicurezza locali).
B	<p>28. POSTI IN TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE E AREE OSPITALITÀ</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno n. 50 posti in tribuna autorità/d'onore. I posti a sedere in Tribuna Autorità/d'Onore devono essere coperti e situati nella tribuna principale in una posizione che sia il più centrale possibile. Deve essere presente un'area ospitalità, situata il più possibile in prossimità delle sedute Autorità/d'Onore.</p>
B	<p>29. PARCHEGGI SPETTATORI TRIBUNA AUTORITÀ/D'ONORE</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di almeno 10 parcheggi riservati agli spettatori della Tribuna Autorità/d'Onore, di cui 2 da riservare alla squadra ospite.</p>
B	<p>30. MIXED ZONE</p> <p>Lo stadio deve essere dotato di una specifica area dedicata alle interviste detta "mixed zone", coperta, protetta ed interdetta al pubblico. Tale zona deve essere ubicata lungo il percorso di collegamento tra l'area antistante gli spogliatoi e quella destinata al parcheggio degli autobus delle due squadre.</p>
B	<p>31. PIATTAFORME PER TELECAMERE</p> <p>Nella tribuna principale deve essere presente una piattaforma in grado di ospitare almeno 2 telecamere con i rispettivi operatori. La piattaforma deve essere in posizione centrale, ad un'altezza che garantisca una visuale del terreno di gioco priva di ostacoli e non ostruita dagli spettatori e che formi un angolo col centrocampo del terreno di gioco di circa 15-20°. Deve essere messo a disposizione, in prossimità delle telecamere, uno spazio idoneo ad ospitare gli apparati (<i>encoder</i>) necessari per la codifica e la trasmissione in tempo reale delle immagini. Nel suddetto spazio deve essere resa disponibile una connessione cablata alla rete Internet, per il riversamento delle immagini in diretta. In caso la terminazione di rete Internet sia rilasciata in altra zona dello stadio, sarà a cura della società il prolungamento via cavo (in rame o fibra) fino alla zona telecamere/<i>encoder</i>. Per le telecamere e gli encoder presenti, deve essere garantita alimentazione elettrica soccorsa da gruppo di continuità (UPS) che, in caso di assenza di energia elettrica da rete, intervenga senza soluzione di continuità, con autonomia sufficiente a portare a conclusione l'evento.</p>